



**COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DELLA LIGURIA**

**MASSIMARIO 2019
DELLA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA
DELLA LIGURIA**



Presidente della Commissione Tributaria Regionale e
Direttore Ufficio Massimario
Dott. Alberto CARDINO

Dirigente dell'Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Regionale
Dott.ssa Paola BERTONELLI

**UFFICIO DEL MASSIMARIO
DELLA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA LIGURE**

Direttore: **Dott. Alberto CARDINO,** Presidente della CTR Liguria

Componenti: **Avv. Marina CELLE,** Vicepresidente della CTR Liguria

Avv. Renzo CUNATI, Giudice della CTR Liguria

Dott. Filippo SALOMONE Delegato ODCEC

Avv. Francesca SOLARI Delegato CNF ed UNCAT

Collaboratori esterni: **Avv. Andrea GIOLO** Incarico ad personam

Dott. Stefano AREZZI Incarico ad personam

Segretaria di redazione: **Sig.ra Gisella Anna SERRA** Funzionario

Il contenuto del volume è pubblicato, con le relative sentenze, sulle banche dati di giurisprudenza nazionale e comunitaria create presso il Centro di Ricerca Documentazione Economica e Tributaria Ce.R.D.E.F. del Ministero dell' Economia e delle Finanze (M.E.F.), di libera consultazione all'indirizzo <https://www.giustiziatributaria.gov.it> sezione "Documentazione Economica e Finanziaria"

INDICE

ACCERTAMENTO	1
Sentenza del 3/01/2019 n. 9 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3.....	1
Sentenza del 8/01/2019 n. 66 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria - Sezione 3.....	2
Sentenza del 7/03/2019 n. 320 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria - Sezione 1.....	3
Sentenza del 13/03/2019 n. 349 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria - Sezione 6.....	4
Sentenza del 14/03/2019 n. 355 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria – Sezione 6.....	5
Sentenza del 19/03/2019 n. 383 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	6
Sentenza del 19/03/2019 n. 384 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6.....	7
Sentenza del 19/03/2019 n. 387 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	8
Sentenza del 25/03/2019 n. 411 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3.....	9
Sentenza del 25/03/2019 n. 415 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3.....	10
Sentenza del 27/03/2019 n. 434 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	11
Sentenza del 10/04/2019 n. 469 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	12
Sentenza del 17/04/2019 n. 480 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 5.....	13
Sentenza del 17/04/2019 n. 484 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 5.....	14
Sentenza del 10/05/2019 n. 602 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria – Sezione 6.....	15
Sentenza del 10/05/2019 n. 607 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria - Sezione 6.....	16
Sentenza del 3/06/2019 n. 705 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	17
Sentenza del 4/06/2019 n. 709 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	18
Sentenza del 29/07/2019 n. 932 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4.....	19
Sentenza del 2/08/2019 n. 955 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6.....	20
Sentenza del 2/08/2019 n. 957 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6.....	21
Sentenza del 2/08/2019 n. 958 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6.....	22
Sentenza del 2/08/2019 n. 959 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6.....	23

Sentenza del 13/08/2019 n. 994 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6.....	24
Sentenza del 4/10/2019 n. 1166 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	25
Sentenza del 25/11/2019 n. 1380 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2.....	26
Sentenza del 17/12/2019 n. 1486 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	27
Sentenza del 24/01/2019 n. 37 - Comm. Trib. Prov. di Genova Sezione 5.....	28
Sentenza del 17/05/2019 n. 342 - Comm. Trib. Prov. di Genova Sezione 4.....	29
Sentenza del 23/05/2019 n. 349 - Comm. Trib. Prov. di Genova Sezione 2.....	30
Sentenza del 19/02/2019 n. 128 - Comm. Trib. Prov. di Imperia Sezione 2.....	31
Sentenza del 13/06/2019 n. 262 - Comm. Trib. Prov. di Imperia Sezione 1.....	32
Sentenza del 4/12/2019 n. 497 - Comm. Trib. Prov. di Imperia Sezione 1.....	33
Sentenza del 5/03/2019 n. 34 - Comm. Trib. Prov. di La Spezia Sezione 1.....	34
Sentenza del 15/02/2019 n. 23 - Comm. Trib. Prov. di Savona Sezione 3.....	35
Sentenza del 24/05/2019 n. 151 - Comm. Trib. Prov. di Savona Sezione 3.....	36
Sentenza del 6/08/2019 n. 287 - Comm. Trib. Prov. di Savona Sezione 1.....	37
Sentenza del 7/10/2019 n. 363 - Comm. Trib. Prov. di Savona Sezione 2.....	38
Sentenza del 4/11/2019 n. 413 - Comm. Trib. Prov. di Savona Sezione 1.....	39
CATASTO.....	<u>40</u>
Sentenza del 3/01/2019 n. 2 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3.....	<u>40</u>
Sentenza del 3/01/2019 n. 5 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3.....	41
Sentenza del 3/01/2019 n. 5 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3.....	42
Sentenza del 7/02/2019 n. 186 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	43
Sentenza del 2/04/2019 n. 445 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	44
Sentenza del 05/04/2019 n. 450 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	45
Sentenza del 05/04/2019 n. 450 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	46
Sentenza del 05/04/2019 n. 450 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	47

Sentenza del 28/05/2019 n. 686 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	48
Sentenza del 6/08/2019 n. 965 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6.....	49
Sentenza del 6/08/2019 n. 975 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	50
Sentenza del 13/08/2019 n. 999 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6.....	51
Sentenza del 16/12/2019 n. 1476 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3.....	52
Sentenza del 17/12/2019 n. 1483 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	53
Sentenza del 23/09/2019 n. 694 - Comm. Trib. Prov. di Genova Sezione 1.....	54
Sentenza dell'8/07/2019 n. 240 - Comm. Trib. Prov. di Savona Sezione 2.....	55
DOGANE.....	56
Sentenza del 8/01/2019 n. 59 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	56
Sentenza del 8/01/2019 n. 74 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	57
Sentenza del 12/02/2019 n. 190 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2.....	58
Sentenza del 22/11/2019 n. 431 - Comm. Trib. Prov. di Savona Sezione 2.....	59
IMPOSTE SUI REDDITI.....	60
Sentenza del 09/01/2019 n. 79 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	60
Sentenza del 07/03/2019 n. 323 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	61
Sentenza del 14/03/2019 n. 361 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6.....	62
Sentenza del 27/03/2019 n. 433 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	63
Sentenza dell' 1/04/2019 n. 442 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 5.....	64
Sentenza del 3/07/2019 n. 840 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	65
Sentenza dell'8/02/2019 n. 62 - Comm. Trib. Prov. di Genova Sezione 1.....	66
Sentenza del 5/09/2019 n. 328 - Comm. Trib. Prov. di Imperia Sezione 2.....	67
Sentenza del 6/03/2019 n. 68 - Comm. Trib. Prov. di Savona Sezione 3.....	68
Sentenza del 26/03/2019 n. 79 - Comm. Trib. Prov. di Savona Sezione 1.....	69

IVA.....	70
Sentenza dell' 8/01/2019 n. 69 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria - Sezione 1.....	70
Sentenza del 16/01/2019 n. 85 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria - Sezione 5.....	71
Sentenza del 25/03/2019 n. 424 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria - Sezione 3.....	72
Sentenza del 27/03/2019 n. 435 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria - Sezione 1.....	73
Sentenza del 6/05/2019 n. 530 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria - Sezione 2.....	74
Sentenza del 17/07/2019 n. 875 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	75
Sentenza del 16/12/2019 n. 1467 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3.....	76
Sentenza dell'8/01/2019 n. 18 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 6.....	77
Sentenza del 13/06/2019 n. 262 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione 1.....	78
PROCESSO TRIBUTARIO.....	79
Sentenza dell'8/01/2019 n. 68 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3.....	79
Sentenza del 29/01/2019 n. 141 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	80
Sentenza del 20/02/2019 n. 230 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	81
Sentenza del 12/03/2019 n. 331 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	82
Sentenza del 21/03/2019 n. 393 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6.....	83
Sentenza del 25/03/2019 n. 426 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2.....	84
Sentenza del 5/04/2019 n. 450 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	85
Sentenza del 5/04/2019 n. 457 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3.....	86
Sentenza del 24/04/2019 n. 510 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	87
Sentenza del 6/05/2019 n. 530 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2.....	88
Sentenza del 10/05/2019 n. 599 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6.....	89
Sentenza del 3/06/2019 n. 705 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	90
Sentenza del 4/06/2019 n. 708 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	91
Sentenza del 4/06/2019 n. 710 - Comm. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	92

Sentenza del 3/07/2019 n. 841 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	93
Sentenza del 31/07/2019 n. 953 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6.....	94
Sentenza del 31/07/2019 n. 954 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6.....	95
Sentenza del 18/09/2019 n. 1074 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2.....	96
Sentenza del 23/09/2019 n. 1093 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4.....	97
Sentenza del 3/10/2019 n. 1156 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6.....	98
Sentenza del 25/10/2019 n. 1242 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	99
Sentenza del 4/12/2019 n. 1412 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4.....	100
Sentenza del 12/02/2019 n. 97 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 4.....	101
Sentenza del 12/02/2019 n. 97 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 4.....	102
Sentenza dell'8/07/2019 n. 533 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 4.....	103
Sentenza dell'1/08/2019 n. 605 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 3.....	104
Sentenza del 13/06/2019 n. 262 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione 1.....	105
Sentenza del 10/10/2019 n. 414 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione 1.....	106
Sentenza del 5/12/2019 n. 506 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione 1.....	107
Sentenza del 15/01/2019 n. 3 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 1.....	108
REGISTRO.....	109
Sentenza dell'8/01/2019 n. 60 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3.....	109
Sentenza del 12/03/2019 n. 328 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	110
Sentenza del 14/03/2019 n. 363 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	111
Sentenza del 19/03/2019 n. 385- Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	112
Sentenza del 9/05/2019 n. 572- Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3.....	113
Sentenza del 18/07/2019 n. 884 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 5.....	114
Sentenza del 19/12/2019 n. 1498 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2.....	115
Sentenza del 2/05/2019 n. 306 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 2.....	116
Sentenza del 15/07/2019 n. 584 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 1.....	117

Sentenza del 27/09/2019 n. 734 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 2.....	118
Sentenza del 27/09/2019 n. 734 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 2.....	119
Sentenza del 9/07/2019 n. 161 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 1.....	120

RISCOSSIONE.....121

Sentenza del 3/01/2019 n. 20 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria - Sezione 3.....	121
Sentenza del 16/01/2019 n. 87 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 5.....	122
Sentenza del 26/02/2019 n. 264 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	123
Sentenza del 7/03/2019 n. 324 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	124
Sentenza del 3/07/2019 n. 840 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	125
Sentenza del 13/08/2019 n. 995 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6.....	126
Sentenza del 4/10/2019 n. 1168 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	127
Sentenza del 26/11/2019 n. 1388 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2.....	128
Sentenza dell'8/01/2019 n. 22 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 6.....	129
Sentenza del 7/01/2019 n. 1 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 1.....	130
Sentenza dell'1/03/2019 n. 31 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 1.....	131
Sentenza del 18/09/2019 n. 195 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 1.....	132
Sentenza del 15/01/2019 n. 1 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1.....	133
Sentenza del 9/04/2019 n. 106 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1.....	134
Sentenza del 27/05/2019 n. 160 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 2.....	135

SANZIONI.....136

Sentenza dell'8/01/05/2019 n. 73 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	136
Sentenza del 19/03/2019 n. 377 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2.....	137
Sentenza del 2/05/2019 n. 529 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3.....	138
Sentenza del 17/09/2019 n. 1057 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6.....	139
Sentenza del 19/12/2019 n. 1489 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2.....	140

Sentenza del 17/12/2019 n. 526 - Comm. Trib. Prov. di Imperia - Sezione 2.....	141
TRIBUTI LOCALI.....	142
Sentenza del 24/01/2019 n. 117 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2.....	142
Sentenza del 29/01/2019 n. 141 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	143
Sentenza del 20/02/2019 n. 230 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	144
Sentenza del 12/03/2019 n. 327 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	145
Sentenza del 12/03/2019 n. 327 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	146
Sentenza del 19/03/2019 n. 382 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2.....	147
Sentenza dell'8/04/2019 n. 459 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2.....	148
Sentenza del 10/04/2019 n. 470 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	149
Sentenza del 18/04/2019 n. 487 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3.....	150
Sentenza del 26/06/2019 n. 789 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3.....	151
Sentenza del 4/07/2019 n. 831 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	152
Sentenza del 17/07/2019 n. 872 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	153
Sentenza del 2/08/2019 n. 962 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6.....	154
Sentenza del 6/08/2019 n. 964 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6.....	155
Sentenza del 6/08/2019 n. 968 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6.....	156
Sentenza del 19/09/2019 n. 1079 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	157
Sentenza dell'1/10/2019 n. 1145 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2.....	158
Sentenza del 4/11/2019 n. 1272 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 5.....	159
Sentenza del 13/12/2019 n. 1462 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3.....	160
Sentenza del 12/03/2019 n. 182 - Comm. Trib. Prov. di Genova - Sezione 1.....	161
Sentenza dell'8/04/2019 n. 459 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2.....	162
Sentenza del 10/04/2019 n. 470 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	163
Sentenza del 18/04/2019 n. 487 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3.....	164
Sentenza del 26/06/2019 n. 789 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3.....	165

Sentenza del 4/07/2019 n. 831 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	166
Sentenza del 17/07/2019 n. 872 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	167
Sentenza del 2/08/2019 n. 962 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6.....	168
Sentenza del 6/08/2019 n. 964 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6.....	169
Sentenza del 6/08/2019 n. 968 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6.....	170
Sentenza del 19/09/2019 n. 1079 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	171
Sentenza dell'1/10/2019 n. 1145 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2.....	172
Sentenza del 4/11/2019 n. 1272 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 5.....	173
Sentenza del 13/12/2019 n. 1462 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3.....	174
Sentenza del 12/03/2019 n. 182 - Comm. Trib. Prov. di Genova - Sezione 1.....	175
Sentenza del 28/10/2019 n. 849 - Comm. Trib. Prov. di Genova - Sezione 2.....	176
Sentenza del 3/01/2019 n. 8 - Comm. Trib. Prov. di Imperia - Sezione 2.....	177
Sentenza del 20/02/2019 n. 141 - Comm. Trib. Prov. di Imperia - Sezione 2.....	178
Sentenza del 10/10/2019 n. 412 - Comm. Trib. Prov. di Imperia - Sezione 1.....	179
Sentenza del 3/05/2019 n. 75 - Comm. Trib. Prov. La Spezia - Sezione 1.....	180
Sentenza del 24/06/2019 n. 129 - Comm. Trib. Prov. La Spezia - Sezione 1.....	181
Sentenza dell'1/07/2019 n. 151 - Comm. Trib. Prov. La Spezia - Sezione 1.....	182
Sentenza del 29/05/2019 n. 173 - Comm. Trib. Prov. Savona - Sezione 1.....	183
Sentenza del 28/06/2019 n. 231 - Comm. Trib. Prov. Savona - Sezione 2.....	184
TRIBUTI VARI.....	185
Sentenza del 5/07/2019 n. 821 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria - Sezione 3.....	185
Sentenza del 18/07/2019 n. 882 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria - Sezione 5.....	186
Sentenza del 26/09/2019 n. 1122- Comm. Trib. Reg. per la Liguria - Sezione 1.....	187
Sentenza del 20/09/2019 n. 688 - Comm. Trib. Prov. di Genova - Sezione 2.....	188

ACCERTAMENTO

Sentenza del 03/01/2019 n. 9 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio 3

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - accertamento bancario - professionista - movimentazioni bancarie - compensi non dichiarati - presunzione - contribuente - prova contraria - scritture contabili - analitica correlazione - incombenza

Massima:

E' onere del contribuente dimostrare che gli elementi desumibili dalle proprie movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili compiute nell'ambito della sua attività professionale. A tal fine, per evitare che tali movimentazioni costituiscano una presunzione che può ritenersi fornita, di per sé, dei presupposti di gravità, precisione e concordanza, il contribuente deve fornire una prova non generica, ma analitica, dimostrando la corrispondenza di tali movimentazioni con quanto risultante dalle scritture contabili e la loro estraneità a fatti imponibili.

Sentenza del 08/01/2019 n. 66 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio 3

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - verbale di constatazione - definizione - art. 5-bis, d.lgs. n. 218/1997 - pagamento importo dovuto - perfezionamento - successiva ritrattabilità dell'adesione - esclusione

Massima:

Una volta perfezionata la definizione con il versamento dell'importo dovuto, la previsione di cui all'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 218/1997, secondo cui l'accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è modificabile ovvero integrabile da parte dell'Ufficio, trova applicazione anche per la definizione ai verbali di constatazione di cui all'art. 5-bis d.lgs. 218/97, pena una inammissibile disparità di trattamento. Ne consegue che, una volta perfezionatosi il procedimento di adesione, il relativo atto è divenuto intangibile: il fatto che il contribuente abbia provveduto al pagamento ha infatti evidenziato la sua volontà conciliativa che non può successivamente essere revocata o posta nel nulla.

Sentenza del 07/03/2019 n. 320 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
1

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - concessione di un finanziamento - acquisizione delle partecipazioni in altra società del medesimo gruppo - pagamento di interessi passivi - deduzione - contestazione - abuso del diritto - art. 10-bis l. n. 212/2000 - attuazione di una riorganizzazione societaria - configurabilità -abuso del diritto - esclusione

Massima:

La deduzione di interessi passivi, avvenuta ai sensi dell'art. 96 TUIR, che la società Alfa ha corrisposto alla capogruppo Beta a fronte della concessione di un finanziamento per l'acquisizione del 55% delle quote della società Gamma, appartenente al medesimo gruppo, non è abusiva, ai sensi dell'art. 10-bis L. n. 212/2000, se posta in essere nell'ambito di un programma di riorganizzazione aziendale (nella specie, la CTR ha accertato che tale riorganizzazione era finalizzata al raggruppamento delle filiali italiane del Gruppo facente capo a Beta, per fare sì che potesse essere identificata un'unica entità del Gruppo Beta di riferimento in Italia, nella prospettiva del perseguimento delle migliori efficienze organizzative. Inoltre, la CTR ha riscontrato che Alfa e Gamma si trovavano a svolgere attività di fatto molto simili, con utilizzo dei medesimi distributori e quindi con analoghi contatti e rapporti commerciali, sussistendo complementarità tra i loro prodotti). In ogni caso, l'operazione contestata dall'Ufficio non risulta aver prodotto neppure un indebito vantaggio fiscale, poiché i benefici contestati sono riconducibili alla deduzione di interessi passivi che, sulla base della vigente normativa e della costante giurisprudenza della Suprema Corte i Giudici "sono sempre deducibili".

Sentenza del 13/03/2019 n. 349 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
6

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO - associazioni non riconosciute - responsabilità - onere della
prova**

Massima:

Nel caso di contestazione da parte dell'Amministrazione finanziaria - ai danni di una associazione sportiva - circa l'emissione di fatture false, deve essere esclusa la responsabilità personale e solidale (ex. art. 38 c.c.) in capo al legale rappresentante dell'Associazione non riconosciuta quando sia fondata sul mero presupposto della copertura della suddetta carica. La responsabilità deve essere - invece - collegata alla concreta attività negoziale svolta - per conto dell'associazione - risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori tra l'ente ed i terzi. Chi agisce in giudizio deve fornire la prova di tale attività materiale. (Nel caso specifico l'Agenzia delle entrate non è risultata aver adempiuto all'onere di dimostrare che nell'anno in contestazione il contribuente - ritenuto responsabile - avesse agito in nome dell'associazione, in qualità di autore degli illeciti contestati).

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - Studi di settore - metodologia - contraddittorio - attivazione da parte dell'Ufficio - mancata partecipazione del contribuente - conseguenze

Massima:

La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è determinata ex lege dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati (meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività), ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale fase, infatti, lo stesso contribuente ha la facoltà di contestare l'applicazione dei parametri, provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale, con l'effetto di costringere l'ufficio, qualora non ritenga attendibili le allegazioni di parte, ad integrare la motivazione dell'atto impositivo indicando le ragioni del suo convincimento. Tuttavia, ogni qual volta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato e il contribuente abbia ommesso di parteciparvi ovvero si sia astenuto da qualsivoglia attività di allegazione, l'ufficio non è tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri (nella specie, la CTR ha ritenuto valido l'accertamento poiché la contribuente, nonostante fosse stata convocata all'incontro con sufficiente anticipo, aveva fatto pervenire le proprie giustificazioni solo successivamente alla data fissata per l'incontro, sicché la mancata realizzazione del contraddittorio era imputabile ad esclusiva responsabilità della contribuente medesima. Inoltre, in sede contenziosa era mancata, da parte della contribuente, la confutazione dell'incongruità tra ricavi e spese dichiarati, rilevata dall'accertamento).

Sentenza del 19/03/2019 n. 383 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
1

ACCERTAMENTO - sottoscrizione - delega - validità - fattispecie - sussiste

Massima:

L'art. 42, d.p.r. n. 600/73, individua nel capo dell'Ufficio o altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato il soggetto idoneo a manifestare la volontà dell'amministrazione negli atti a rilevanza esterna e di produrre gli effetti giuridici imputabili alla determinazione della sua volontà nella sfera giuridica dei contribuenti. Pertanto spetta al titolare dell'ufficio, o a un impiegato della carriera direttiva da lui delegato, il compito di firmare gli avvisi (nella specie, dalla disposizione di servizio n. 1/2016 risulta l'indicazione del nominativo del funzionario Interessato che ha sottoscritto gli atti per effetto della delega di firma, e l'indicazione degli atti procedurali ricompresi nella delega di firma. Secondo la CTR, dalla documentazione allegata si evinceva che l'atto di accertamento è stato sottoscritto da incaricato di mansioni dirigenziali su apposita delega del Direttore dell'Ufficio cui compete il potere di rappresentanza dell'ufficio. Trattandosi di delega conferita al responsabile di un'articolazione interna all'Ufficio la CTR ha ritenuto sempre possibile individuare la persona fisica alla quale si intendeva attribuire la delega in quanto il delegato non può che coincidere con la persona fisica che ricopre il ruolo di responsabile dell'articolazione interna al momento della sottoscrizione dell'atto impugnato. Inoltre, sempre secondo la CTR, le ragioni del conferimento della delega non solo emergevano dalla delega stessa, ma erano anche quelle di comune buon senso, non potendo un'unica persona, ossia il Direttore Provinciale, gestire direttamente un ufficio della grandezza della DP di Genova.

Sentenza del 19/03/2019 n. 384 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
1

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - atto giudiziario - imposta di registro - modalità di liquidazione - sussistenza del debito anteriore alla cessazione della società - indicazione nel bilancio finale - necessità - omissione - art. 2495 c.c. - responsabilità del liquidatore - sussistenza

Massima:

L'art. 6 del Decreto Interministeriale del 10/5/2006, concernente le modalità operative di registrazione telematica degli atti giudiziari, prevede, al comma 3, che i dati della liquidazione delle imposte sono resi noti anche mediante pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate e il loro inserimento nel registro di cancelleria, reso disponibile per via telematica nelle forme previste dal DPR 123/2000. Tale modalità di liquidazione del tributo lo rende certo, liquido ed esigibile, senza che sia necessario per il contribuente attendere l'avviso di liquidazione dell'Ufficio. Conseguentemente, il liquidatore di una società (successivamente estinta) ha l'obbligo di inserire tale posta nel bilancio finale di liquidazione: qualora non vi provveda, si applicano le norme di cui all'art. 2495 del CC, secondo cui i creditori sociali, quale l'Amministrazione finanziaria, possono agire nei confronti dei liquidatori, una volta estinta la società, se il mancato pagamento è stato causato da colpa di questi.

Sentenza del 19/03/2019 n. 387 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
1

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - accesso - apertura cassaforte e cassetti - autorizzazione dell'Autorità giudiziaria - consenso del contribuente

Massima:

Qualora nel corso delle operazione di accesso alla sede di una società si presenti la necessità di procedere agli adempimenti ex art. 52 comma 3 del D.p.r. 633/1972 (vale a dire accessi, ispezioni, verifiche), occorre provvedere tempestivamente a chiedere alla competente Autorità giudiziaria il necessario provvedimento autorizzativo. Tuttavia, l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica è richiesto solo nei casi di "apertura coattiva" e non anche quando l'attività di ricerca si svolga con la collaborazione del contribuente o nel caso in cui cassetti ed armadi non siano chiusi a chiave.

Sentenza del 25/03/2019 n. 411 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
3

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - art. 28, d.lgs. n. 175/2014 - estinzione della società - effetto decorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione - applicazione - solo per le società cancellate a partire dal 13/12/2014

Massima:

L'art. 28 del D.lgs. n. 175/2014, ha previsto, ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, che l'estinzione della società di cui all'art. 2495 C.C. ha effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese. Tale norma non ha effetto retroattivo e non si applica alle società che abbiano presentato richiesta di cancellazione al registro delle imprese prima del 13/12/2014, data di entrata in vigore del provvedimento.

Sentenza del 25/03/2019 n. 415 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
3

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - vendita di cosa futura - cessione di un terreno per la realizzazione di box - plusvalenza tassabile - configurabilità - solo al momento della costruzione dei box

Massima:

Nel caso di cessione del diritto di superficie perpetuo per lo sfruttamento del sottosuolo di un terreno per la costruzione di box sotterranei, potrà realizzarsi una plusvalenza tassabile solo in conseguenza della realizzazione e della vendita dei box. E ciò conformemente alla giurisprudenza della Cassazione secondo cui, nei contratti aventi ad oggetto il trasferimento di una cosa futura, l'effetto traslativo si verifica al momento in cui il bene viene ad esistere nella sua completezza.

Sentenza del 27/03/2019 n. 434 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
1

Intitolazione:

**ART. 12 L. 2000, n. 212 - Necessità previo contraddittorio - Mancanza PVC -
Illegittimità - Violazione - Sussiste**

Massima:

La Commissione ritiene di accogliere il primo motivo d'appello con cui la società lamenta - oltre ad altre questioni di merito - l'illegittimità del provvedimento, giacché non preceduto da regolare pvc per l'anno 2012, con conseguente violazione dell'art. 12, c. 7 Legge n. 212/2000, il quale, come noto, consente al contribuente di presentare "osservazioni e richieste" dopo la consegna del verbale di chiusura delle indagini.

Intitolazione:

**IRES IRAP - Art. 102 comma 2 t.u. 1986, n. 917 - Ammortamento di beni materiali -
Lavorazione del marmo - Determinazione del relative coefficiente - Contratto di
leasing - Fattispecie**

Massima:

La contribuente svolge attività di lavorazione del marmo e controverte sul tipo di collazione tariffaria ai fini della corrispondente coefficiente di ammortamento per quanto riferito all'impianto con "sistema automatico di carico per la lavorazione e la calibratrice" installato nel proprio laboratorio. La questione è rilevante per la deducibilità o meno del costo dell'ammortamento in quanto la Società ha stipulato nel 2010 un contratto di leasing della durata di 60 mesi e la normativa vigente prevede l'indeducibilità se la durata di leasing è inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento. In concreto, l'inquadramento nel gruppo 8 "minerali non metalliferi", prevede un ammortamento in 120 mesi mentre l'inquadramento nel gruppo 7, per imprese siderurgiche un ammortamento in un minor numero di mesi.

Sentenza del 10/04/2019 n. 469 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
1

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO - Indagini bancarie - Onere della prova - Spettanza -
Fattispecie**

Massima:

Qualora l'accertamento effettuato dall'Ufficio finanziario si basi sulle verifiche dei conti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica, ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla motivazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili e sono prive di rilevanza fiscale. Ne consegue che il soggetto onerato deve provare, al fine di vincere tale presunzione, fatti concreti, che dimostrino che i versamenti bancari non sono riferibili ad operazioni imponibili e sono privi di rilevanza fiscale.

Sentenza del 17/04/2019 n. 480 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
5

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - Modello 730 - CAF - presentazione della dichiarazione al CAF - rilascio di apposita ricevuta - successiva omessa trasmissione della dichiarazione da parte del CAF - conseguenze

Massima:

In base agli artt. 13 e 15 del D.M. n. 164 del 1999, nella versione vigente per l'anno d'imposta 2008, il Modello 730 si considera presentato dal contribuente che intenda avvalersi di un CAF con la presentazione della dichiarazione, entro il 31 maggio 2009, al medesimo CAF che ne rilascia apposita ricevuta. Conseguentemente, nel caso in cui il CAF non provveda alla successiva trasmissione della dichiarazione del contribuente, nei confronti di quest'ultimo non può esser preteso alcun maggior tributo né irrogata alcuna sanzione.

Sentenza del 17/04/2019 n. 484 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
5

Intitolazione:

Accertamento integrativo - sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi - art. 43, D.P.R. n. 600/73

Massima:

Ai fini dell'accertamento integrativo, la norma contenuta nell'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 richiede che l'ufficio impositore venga a conoscenza di elementi fattuali probatoriamente rilevanti, sconosciuti al momento dell'emissione dell'accertamento originario. Il contenuto preclusivo del citato articolo 43, in particolare, deve essere limitato al divieto di emettere un avviso di accertamento integrativo sulla base della semplice rivalutazione o di un maggior approfondimento di dati probatori già in possesso dell'ufficio all'epoca di emissione del primo accertamento (Cass., n. 576/2016).

Intitolazione:

Sottoscrizione dell'avviso di accertamento - "impiegato della carriera direttiva" - nozione - art. 42, D.P.R. n. 600/73

Massima:

Ai fini della validità della sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte del funzionario delegato, l'espressione "impiegato della carriera direttiva" contenuta nell'art. 42 del D.P.R. n. 600/73 non equivale a "dirigente" ma richiede un quid minus che corrisponde al funzionario della terza area (Cass., n. 959/2015, Cass., n. 22800/2015).

Sentenza del 10/05/2019 n. 602 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
6

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - dichiarazione integrativa - presentazione - ultimo giorno utile - invio telematico - file non riconosciuto dal sistema - impossibilità - presentazione nei cinque giorni lavorativi successivi - validità - accertamento - distinzione tra file "non riconosciuto" e file "scartato" dal sistema - insussistenza

Massima:

E' valida la dichiarazione integrativa che sia stata presentata con un ritardo di cinque giorni lavorativi rispetto al termine di scadenza se il ritardo è dipeso dal fatto che il file con cui era stata presentata telematicamente la dichiarazione, l'ultimo giorno utile, non era stato "riconosciuto" dal sistema. A tale riguardo la pretesa dell'Ufficio di distinguere tra "file scartato" dal sistema (rispetto al quale potrebbe essere ammessa una dilazione di cinque giorni lavorativi rispetto al termine ultimo per la presentazione della dichiarazione) e "file non riconosciuto" dal sistema Entratel (rispetto a cui non sarebbe possibile alcuna dilazione) è del tutto illegittima.

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - studi di settore - percentuali di ricarico - determinazione - differenza di valore tra le merci commercializzate - ricorso alla media ponderale - necessità - caratteristiche specifiche dell'attività - valutazione - necessità.

Massima:

E' illegittima la presunzione di ricavi basata su una percentuale di ricarico desunta dalle medie di settore maggiore rispetto a quella applicata dall'azienda, quando la determinazione dell'Ufficio sia fondata solamente con riferimento ad alcuni prodotti commercializzati, anziché sull'inventario generale dei beni, e quando il calcolo venga effettuato con il sistema della media aritmetica semplice, anziché con quello della media ponderale, quando tra i vari tipi di merce esiste una differenza di valore. Invero, un tale calcolo non è idoneo a rappresentare in maniera puntuale e veritiera i ricavi dell'azienda e risulta, dunque, inadatto a supportare la rettifica fiscale eseguita con il metodo analitico-induttivo. Peraltro, nell'adozione dell'accertamento, l'Ufficio non può non tenere in considerazione anche altri elementi significativi quale la localizzazione ove viene svolta l'attività o l'ubicazione del punto vendita, nonché le condizioni di mercato per l'approvvigionamento della merce e ciò ai fini di una più corretta valutazione delle potenzialità commerciali dell'azienda (fattispecie relativa ad una macelleria situata in un piccolo comune alla quale l'Ufficio aveva applicato una percentuale di ricarico del 91,5%).

Sentenza del 03/06/2019 n. 705 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
1

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - Centro Operativo di Pescara - emissione di un atto impositivo - illegittimità.

Massima:

E' illegittimo l'accertamento emesso direttamente dal Centro Operativo di Pescara il quale ha solamente poteri di istruttoria e controllo, essendo titolare del potere impositivo, e della correlata legittimazione processuale, solo l'Agenzia delle Entrate.

Sentenza del 04/06/2019 n. 709 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
1

Intitolazione:

Accertamento - obbligo di motivazione - valutazione delle osservazioni del contribuente - art. 12, Legge n. 212/2000

Massima:

L'art. 12 dello Statuto dei Diritti del Contribuente (Legge n. 212/2000) prevede un termine dilatorio di 60 giorni per la proposizione di osservazioni da parte del contribuente, ma non impone all'ente impositore, a pena di nullità, alcuna specifica motivazione da riportare nell'avviso di accertamento in ordine alle giustificazioni fornite (Cass. Civ., Sez. VI Ord. n. 17210/2018).

Sentenza del 29/07/2019 n. 932 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
4

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - P.V.C. - Legge n. 4/1929, art. 24 - obbligo – sussiste

Massima:

Laddove l'Amministrazione Finanziaria contesti ad un'impresa l'indebita detrazione di fatture, sia ai fini di imposte dirette che ai fini IVA, poiché ritenute relative ad operazioni inesistenti, spetta all'Ufficio fornire la prova che l'operazione, oggetto della fattura, non sia mai stata posta in essere, con onere di indicare gli specifici elementi, anche presuntivi od indiziari, sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la legittimità della detrazione o del costo altrimenti indeducibili e la sua mancanza di consapevolezza di partecipare ad un'operazione fraudolenta. Tuttavia, l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non può essere soddisfatto nella semplice esibizione della fattura o nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati: elementi che vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (nella specie, nulla opponeva il contribuente a fronte degli elementi adottati dall'Ufficio a sostegno dell'inesistenza delle operazioni contestate quali la descrizione generica delle fatture, la loro numerazione non progressiva, la mancata indicazione, in alcuni casi, del codice fiscale e della partita IVA del soggetto ricevente, l'assenza di un contratto disciplinante i rapporti tra le parti).

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - operazioni oggettivamente inesistenti - onere della prova - ripartizione

Massima:

Laddove l'Amministrazione Finanziaria contesti ad un'impresa l'indebita detrazione di fatture, sia ai fini di imposte dirette che ai fini IVA, poiché ritenute relative ad operazioni inesistenti, spetta all'Ufficio fornire la prova che l'operazione, oggetto della fattura, non sia mai stata posta in essere, con onere di indicare gli specifici elementi, anche presuntivi od indiziari, sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la legittimità della detrazione o del costo altrimenti indeducibili e la sua mancanza di consapevolezza di partecipare ad un'operazione fraudolenta. Tuttavia, l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non può essere soddisfatto nella semplice esibizione della fattura o nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati: elementi che vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (nella specie, nulla opponeva il contribuente a fronte degli elementi addotti dall'Ufficio a sostegno dell'inesistenza delle operazioni contestate quali la descrizione generica delle fatture, la loro numerazione non progressiva, la mancata indicazione, in alcuni casi, del codice fiscale e della partita IVA del soggetto ricevente, l'assenza di un contratto disciplinante i rapporti tra le parti).

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - metodologia sintetica - disciplina - ante 2010 - scostamento del 25% tra reddito presunto e reddito dichiarato per almeno due periodi di imposta

Massima:

L'accertamento sintetico è lo strumento con il quale l'Amministrazione finanziaria determina il reddito complessivo del contribuente ai fini Irpef prescindendo dalla individuazione della categoria reddituale, avvalendosi di una presunzione legale relativa, per cui sono legittimati a risalire, da un fatto noto, individuabile in una manifestazione di capacità contributiva del soggetto controllato, a un fatto ignoto, cioè l'esistenza di un reddito non dichiarato o di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato. Secondo la disciplina previgente alla novella normativa intervenuta nel 2010, l'Ufficio poteva procedere all'accertamento sintetico del maggior reddito calcolato soltanto nel caso in cui la differenza tra il reddito determinato sinteticamente con il redditometro e quello effettivamente dichiarato risultasse superiore al 25% per un periodo di almeno due anni. Rispetto a questo presupposto, in base alla giurisprudenza della Cassazione, l'Ufficio non è tenuto a procedere all'accertamento contestualmente per due o più periodi d'imposta per i quali ritenga che la dichiarazione non sia congrua; tuttavia il relativo atto deve contenere, per un determinato anno d'imposta, la pur sommaria indicazione delle ragioni in base alle quali la dichiarazione si ritiene incongrua anche per altri periodi d'imposta, così da legittimare l'accertamento sintetico (nella specie, l'atto impositivo è stato annullato avendo il contribuente dimostrato che la maggior capacità reddituale riscontrata dall'Ufficio derivava dal provento ottenuto dalla vendita di un immobile pervenuto per successione dal padre).

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - spese di rappresentanza - spese di pubblicità - sponsorizzazioni – distinzione

Massima:

Le spese di rappresentanza costituiscono somme corrisposte a titolo gratuito oppure con mere finalità promozionali, che consistono nella divulgazione sul mercato dell'attività svolta, dei beni e servizi prodotti, a beneficio sia di attuali clienti che di clienti potenziali, o di pubbliche relazioni, cioè volte a diffondere od a consolidare l'immagine dell'impresa e accrescerne l'apprezzamento presso il pubblico. L'elemento discrezionale rispetto alla spesa di pubblicità, è la gratuità, ovvero la mancanza di un corrispettivo in capo alla controparte e di un correlato obbligo di dare o fare. In assenza di gratuità non può pertanto esserci spesa di rappresentanza. Sotto altro profilo, una spesa di rappresentanza deve inoltre risultare ragionevole, cioè idonea a generare ricavi adeguati rispetto all'obiettivo atteso in termini di ritorno economico, oppure, in alternativa, deve essere coerente con le pratiche commerciali di settore. Per quanto riguarda i contratti di sponsorizzazione, questi prevedono l'utilizzazione, ai fini promozionali, dell'attività, del nome o dell'immagine del soggetto sponsorizzato, dietro un corrispettivo in denaro. Il criterio determinante a distinguere spese di sponsorizzazione e spese di rappresentanza è l'aspettativa di ritorno commerciale, per cui le prime sono tese ad ottenere un incremento più o meno immediato delle vendite di prodotti o servizi, mentre le seconde mirano ad un potenziamento del prestigio e dell'immagine dell'impresa, senza l'aspettativa di un ritorno commerciale diretto.

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - costo per sponsorizzazioni - deducibilità - sindacato dell'Amministrazione "a posteriori" - diretta influenza della sponsorizzazione sui risultati positivi della società sponsorizzata - rilevanza - esclusione

Massima:

Le spese di sponsorizzazione sono sempre deducibili dal reddito d'impresa, anche in assenza di risultati tangibili in tema di incremento del fatturato; di conseguenza, conformemente alla giurisprudenza della Cassazione, è illegittimo giudicare, ex post, da parte dell'Amministrazione finanziaria, l'effetto della sponsorizzazione e concludere che, ove l'aumento delle vendite non sia sensibile, allora il costo sia antieconomico e come tale non deducibile. La valutazione circa la congruità o la sproporzione del costo per la produzione del reddito dell'impresa è rimessa, infatti, all'autonomo giudizio dell'imprenditore (nella specie, la CTR ha ritenuto legittima l'avvenuta deduzione delle spese di sponsorizzazione, oggetto di contestazione da parte dell'Ufficio, essendo stata documentata la conclusione di contratti a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive con cui la società K si impegnava a collaborare con la società ricorrente per la realizzazione di iniziative premo-pubblicitarie riguardanti l'attività e/o la denominazione societaria e/o commerciale di quest'ultima, dunque a propagandare il marchio ed il prodotto della società ricorrente, al fine di stimolarne la domanda, fronte della percezione di un corrispettivo).

Sentenza del 02/08/2019 n. 959 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
6

Intitolazione:

**IMPOSTE SUL REDDITO - Sponsorizzazione - costo - deducibilità - inerenza -
necessaria - contestazione fondata sulla sua esclusiva antieconomicità – illegittima.**

Massima:

In tema di sponsorizzazioni, per ritenere un costo non congruo o non inerente non ci si può limitare ad affermare che esso appaia difforme rispetto alla tendenza sul mercato, poiché siffatta considerazione non costituisce criterio legale di valutazione dell'inerenza dei costi di pubblicità; bensì deve accertarsi che esso sia estraneo all'attività di impresa, richiedendo, quindi, una valutazione di tipo qualitativo, non rilevando, a tal fine, una valutazione di tipo quantitativo-utilitaristico. Pertanto, in assenza di una fondata contestazione in punto di inerenza del costo, deve escludersi il potere dell'Ufficio di ridurre i costi portati in deduzione dal contribuente basando l'accertamento sulla sola eccezione di antieconomicità: siffatta valutazione comporterebbe, infatti, una inopportuna ingerenza dell'accertatore nelle scelte di politica aziendale.

Sentenza del 13/08/2019 n. 994 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
6

Intitolazione:

Accertamento - emissione dell'atto impositivo - casi di particolare e motivata
urgenza - L. n. 212/2000, art- 12, c.7

Massima:

L'emissione dell'avviso di accertamento prima della scadenza del termine dilatorio di 60 giorni di cui all'art. 12, c.7 della Legge n. 212/2000 è illegittima ove la ricorrenza delle condizioni di particolare e motivata urgenza sia invocata dall'Ufficio unicamente per l'imminente scadenza dei termini decadenziali. Costituisce infatti onere dell'ente impositore fornire l'ulteriore e specifica prova che l'impossibilità di rispettare i termini di legge non sia dovuta a condotte imputabili all'Amministrazione medesima a titolo di incuria, negligenza, inefficienza (ex multis, Cass. Civ. Sez. V, Ord. n. 2183/2019, Cass. Civ. Sez. V, Ord. n. 8654/2019)

Sentenza del 04/10/2019 n. 1166 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
1

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - Onere della prova - Attività commerciale - Onlus.

Massima:

Se in sede di verifica nei confronti di una Onlus non emerge l'esercizio di attività soggette a presunzione assoluta di commercialità, è onere dell'Ufficio indicare quali presunzioni gravi, precise e concordanti siano affiorate per ritenere provato l'esercizio di attività commerciale.

Sentenza del 25/11/2019 n. 1380 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
2

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - Inerenza dei costi.

Massima:

Sono detraibili i costi una fattura pagata ad una società straniera che, disponendo di un canale di comunicazione privilegiato, possa porre in essere un dialogo diretto tra il committente ed un gruppo internazionale per l'aggiudicazione di un contratto di appalto in altro paese.

Sentenza del 17/12/2019 n. 1486 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
1

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - Metodologia sintetica - IRPEF - Mutuo immobiliare - Addebito parziale al coniuge divorziato - Previsioni sentenza di divorzio - Rilevanza.

Massima:

E' legittimo l'accertamento sintetico con il quale sia attribuito un maggior reddito ad una contribuente a fronte del mutuo dalla stessa acceso per la casa di proprietà. Ed infatti, nella sentenza di divorzio è prevista la partecipazione di entrambi i coniugi solo al sostenimento delle spese straordinarie, ossia quelle spese che sono ulteriori rispetto agli alimenti. Depone, in tal senso, la stessa tipologia delle spese straordinarie, tutte riferibili, intuitivamente, solo ai figli come, del resto, confermato anche dal passaggio contenuto a pag. 3 della stessa sentenza di divorzio in cui il giudice, indicando le ragioni per cui le condizioni proposte dalle parti sono rispondenti all'interesse dei figli, precisa che tra le stesse vi è la previsione di "un regime dei rapporti di carattere patrimoniale tale da garantire ai minori un adeguato mantenimento". Per quanto espresso trova conferma che le condizioni della sentenza di divorzio, volte a dirimere ogni possibile controversia fra i coniugi, escludono una compartecipazione del marito alle spese per il mutuo dell'abitazione di proprietà della ricorrente che, in quanto eccezione al predetto regime generale, avrebbe dovuto essere espressamente contemplato.

Sentenza del 24/01/2019 n. 37 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione/Collegio 5

Intitolazione:

Accertamento - verifiche nei confronti di terzi - motivazione per relationem - art. 7, L. n. 212/2000

Massima:

La motivazione dell'accertamento condotta "per relationem" in riferimento ad un P.V.C. redatto nei confronti di un soggetto terzo non soddisfa le prescrizioni di cui all'art. 7 della Legge n. 212/2000, qualora detto verbale, con onere probatorio a carico dell'Amministrazione, non sia stato precedentemente portato a legale conoscenza del contribuente accertato.

Sentenza del 17/05/2019 n. 342 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione/Collegio 4

Intitolazione:

Società in perdita sistematica - istanza di disapplicazione del regime delle società di comodo - rigetto - mancata impugnazione - conseguenze

Massima:

La presentazione dell'istanza di disapplicazione del regime delle società di comodo costituisce facoltà e non obbligo. Talché, alla società in perdita sistematica è comunque consentito fornire nel giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento la prova della sussistenza delle condizioni che permettono il superamento della presunzione che la legge pone a suo danno (cfr. Cass., n. 16183/2014; Cass., n. 23469/2017). Conseguenza pertanto l'irrilevanza della mancata impugnazione dei provvedimenti di rigetto emessi dalla competente D.R.E.

Sentenza del 23/05/2019 n. 349 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione/Collegio 2

Intitolazione:

Avviso di accertamento - motivazione - richiamo a prezziari e prontuari di settore -
obbligo di allegazione all'atto - sussiste - art. 7, L. n. 212/2000

Massima:

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione, costituisce onere dell'Ufficio allegare all'avviso di accertamento.

Sentenza del 19/02/2019 n. 128 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione/Collegio 2

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - studi di settore - dichiarato - divergenza - 15% - ammissibilità - "grave incongruenza" – inconfigurabilità.

Massima:

Uno scostamento del 15% del dichiarato rispetto a quanto risultante dallo studio di settore non costituisce una "grave incongruenza" tale da fondare un avviso di accertamento; ciò conformemente all'orientamento della Cassazione che ritiene ammissibile una divergenza inferiore al 21%.

Sentenza del 13/06/2019 n. 262 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione/Collegio 1

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - metodologia "analitica - induttiva" - applicazione - condizioni

Massima:

L'accertamento con metodo analitico-induttivo, con il quale il Fisco procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, ancorché di rilevante importo, è consentito, ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett. d), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacché la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata (nella specie, l'utilizzo del metodo "analitico - induttivo" è stato ritenuto legittimo alla luce dei seguenti elementi presuntivi: l'applicazione di percentuali di ricarico modeste rispetto a quelle applicate da commercianti dello stesso settore aventi caratteristiche analoghe; l'andamento reddituale attestato su livelli estremamente bassi; l'accertato uso di un magazzino - deposito sconosciuto al Fisco; l'individuazione di partite di prodotti rinvenute senza fatturazione).

Sentenza del 04/12/2019 n. 497 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione/Collegio 1

Intitolazione:

Accertamento - residenza - art. 2 T.U.I.R. - criterio di prevalenza

Massima:

Ai fini dell'attribuzione della residenza nello Stato, secondo la Convenzione Italia - Francia sulle doppie imposizioni ed indipendentemente dalla formale iscrizione del contribuente nell'anagrafe della popolazione residente, devono essere apprezzati e gradati alcuni specifici elementi di carattere fattuale, quali: abitazione permanente del soggetto, centro di interessi vitali, abituale dimora e soggiorno, nazionalità

Sentenza del 05/03/2019 n. 34 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione/Collegio 1

Intitolazione:

Accertamento - eccezionale evento alluvionale - applicazione degli studi di settore - obbligo di allegazione del modello applicato e delle relative note tecniche e metodologiche - sussiste - obbligo di prendere posizione sulle osservazione del contribuente - sussiste

Massima:

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione, l'Ufficio è tenuto ad allegare all'atto di accertamento non soltanto il modello dello specifico studio di settore, ma anche le relative note tecniche e metodologiche in cui sono espressi i criteri matematici e statistici impiegati e le concrete modalità d'individuazione del cluster di appartenenza; ciò per consentire al contribuente di conoscere e comprendere preliminarmente i risultati ottenuti dall'Amministrazione e quindi di valutare la fondatezza e la congruità dei maggiori ricavi accertati rispetto agli importi dichiarati. E' inoltre necessario che la motivazione della pretesa erariale non si appiattisca sulle sole risultanze dello studio di settore, ma, al contrario, offra ulteriori elementi di riscontro, tenendo conto delle concrete e peculiari condizioni ambientali, strutturali e finanziarie dell'impresa, enunciando altresì le ragioni per le quali sono state disattesi i rilievi formulati da parte privata nel corso del contraddittorio.

Sentenza del 15/02/2019 n. 23 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione/Collegio 3

Intitolazione:

Avviso di accertamento - Notifica a persona fisica residente all'estero con consegna a mani di figlio minorenni - inesistenza dell'adempimento - nullità dell'accertamento.

Massima:

E' affetto da nullità insanabile, l'accertamento notificato a contribuente residente all'estero, laddove la notifica del plico contenente l'atto - spedito a mezzo posta raccomandata -, sia stata eseguita a mani del figlio minorenni (di anni 9).

Sentenza del 24/05/2019 n. 151 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione/Collegio 3

Intitolazione:

Ires - irap e iva - Associazione sportivo dilettantistica - regime agevolativo - sussistenza dei requisiti di cui all'art. 148 TUIR - verifica da condurre caso per caso - irrilevanza di irregolarità formali nella tenuta delle scritture obbligatorie per attestare l'effettività della vita associativa e della partecipazione degli associati - spettanza.

Massima:

Al fine della fruizione del regime agevolato riservato, in materia fiscale, alle AASSDD, rileva il riscontro - caso per caso - dell'effettiva partecipazione degli associati alla vita della ASD. Tanto più, laddove la verifica dell'Amministrazione finanziaria non abbia portato a rilevare elementi di prova circa l'esistenza di una finalità di lucro.

Sentenza del 06/08/2019 n. 287 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione/Collegio 1

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - Ires e altro - raddoppio dei termini per la notifica dell'accertamento in presenza di fatti comportanti obbligo di denuncia penale - riscontro da parte del giudice tributaria della sussistenza dei presupposti di tale obbligo - validità.

Massima:

Nel caso in cui il giudice tributario riscontri la sussistenza dei presupposti che comportino obbligo di presentazione di denuncia penale, il termine per la notifica dell'accertamento viene raddoppiato, ai sensi dell'art. 37, comma 26, del D.L. 223/2006, convertito in L. 248/2006.

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - Ires e altro - attribuzione della qualità di amministratore di s.r.l. - elementi di fatto a prova del fatto - onere probatorio incombente sull'A.F. - insufficienza degli stessi - illegittimità.

Massima:

E' illegittimo l'accertamento che chiama a responsabilità, per le omissioni dichiarative di una s.r.l., soggetto ritenuto esserne l'amministratore - di fatto -, senza che tale circostanza sia sorretta da un idoneo quadro di elementi probatori (nello specifico, la persona fisica aveva svolta solamente attività di consulenza in tema di buste paga e fatturazione).

Sentenza del 07/10/2019 n. 363 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione/Collegio 2

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - art. 12, c. 2-bis, d.l. n. 78/2009 - natura "sostanziale" - configurabilità - conseguenze

Massima:

Deve condividersi l'interpretazione che riconosce all'art. 12, c. 2-bis, d.l. n. 78/2009, natura "sostanziale" e non "procedimentale", in quanto tale interpretazione assicura il rispetto di una pluralità di principi costituzionali quali la certezza del diritto ed il legittimo affidamento, il principio di ragionevolezza, il diritto di difesa e di capacità contributiva. Pertanto, tale disposizione, entrata in vigore il 30/12/2009, non può esser validamente invocata dall'Ufficio per contestare l'omessa presentazione del quadro RW per l'anno d'imposta 2006, di modo che l'atto impositivo notificato nel 2017 deve esser considerato tardivo per intervenuta decadenza.

Sentenza del 04/11/2019 n. 413 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione/Collegio 1

Intitolazione:

Accertamento - ricorso presentato anche per vizi della notificazione (con promozione di querela di falso) - pendenza - potere dell'ufficio di notificare una seconda volta atto con il medesimo contenuto e diversa data - mancato previo annullamento in autotutela di quello notificato per primo - violazione delle regole sulla autotutela amministrativa - sussistenza - illegittimità dell'atto notificato successivamente

Massima:

Illegittimamente l'ufficio, in pendenza di ricorso contro avviso di accertamento impugnato anche per vizi relativi alla validità/inesistenza della sua notifica, può procedere alla notificazione di un secondo atto con lo stesso contenuto, differente solo nella data, senza previamente eliminare - in autotutela - il primo accertamento. Ciò, in quanto l'A.F. non può esercitare due volte legittimamente lo stesso potere impositivo, se non prima revocando o annullando il primo atto.

CATASTO

Sentenza del 03/01/2019 n. 2 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio 3

Intitolazione:

CATASTO - Accertamento catastale - procedura DOCFA - rettifica del classamento - obbligo di motivazione - indicazione dei dati oggettivi e della classe - assolvimento - sufficienza.

Massima:

Nel caso di attribuzione di rendita catastale all'esito della procedura DOCFA, che si instaura su iniziativa dei proprietari o di immobili di nuova costruzione o che hanno subito variazioni edilizie e che prevede una stima diretta da parte dell'Ufficio, l'obbligo della motivazione dell'avviso di classamento dell'immobile si adempie mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'Ufficio e della classe conseguente attribuita, in quanto la stima eseguita, che costituisce il fondamento dell'atto, in ragione della struttura fortemente partecipativa del procedimento, anche se non riprodotta o allegata, è conosciuta o comunque facilmente conoscibile per il contribuente, il quale, mediante il raffronto con i dati indicati nella propria dichiarazione, può comprendere le ragioni della classificazione e tutelarsi mediante ricorso alla Commissione Tributaria.

Intitolazione:

CATASTO - Accertamento catastale - immobile - classe "A/1" - caratteristiche di specie - attribuzione - spettanza.

Massima:

Possiede le caratteristiche per essere qualificato come "signorile", con conseguente attribuzione della classe "A/1", quell'immobile che ha una superficie di circa mq. 313 oltre ad un'area di pertinenza, che ha 4 bagni e cinque camere molto ampie, una camera con bagno incluso, un salone di mq. 67, un doppio ingresso e che è inserito in una zona verde, essendo prossimo ad un parco. Tale attribuzione è giustificata anche dalla presenza nel medesimo stabile di ulteriori immobili classificati "A/1".

Sentenza del 03/01/2019 n. 5 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio 3

Intitolazione:

CATASTO - Accertamento catastale - procedura DOCFA - rettifica del classamento - obbligo di motivazione - elementi di fatto indicati dal contribuente nella DOCFA e non contestati dall'Ufficio - indicazione dei dati oggettivi e della classe - insufficienza - prova delle specifiche caratteristiche dell'immobile che giustificano la rettifica - necessità.

Massima:

In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito di procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso. L'atto deve provare le specifiche caratteristiche dell'immobile che giustificano la rettifica posto che la semplice indicazione della consistenza della categoria e della classe attribuiti non è idonea a superare le motivazioni più ampie e approfondite espresse nel DOCFA del contribuente.

Intitolazione:

CATASTO - Accertamento catastale - immobile - classe "A/1" - caratteristiche di specie - attribuibilità - esclusione.

Massima:

Lo stato precario del palazzo non oggetto di interventi di manutenzione straordinaria, la mancanza del servizio di portineria, l'evidente presenza di tubi del gas e cavi dell'energia elettrica sulla facciata, la vetustà dei citofoni, delle cassette della posta e dell'ascensore, la mancanza di un parcheggio comune, sono caratteristiche "estrinseche" tali da non consentire di qualificare come "signorile" un immobile. Parimenti, l'ampiezza dell'effettiva superficie utilizzabile dell'immobile di 155 mq, la presenza di vani privi di finestre e inutilizzabili per le loro ridotte misure, il fatto che il bagno e la cucina, così come gli impianti ed i serramenti, risalgano all'epoca della costruzione del palazzo, la mancanza di una porta di servizio, sono caratteristiche "intrinseche" tali da non consentire di qualificare come "signorile" un immobile. Esclusione confermata anche dalla presenza nella zona di numerosi immobili classificati in categoria A/2 e A/3 (nella specie, è stata confermata la categoria A/2, classe 6, indicata nella DOCF, rigettando la categoria A/1, classe 3, oggetto di rettifica).

Sentenza del 07/02/2019 n. 186 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
1

Intitolazione:

**CATASTO - Accertamento catastale - stazione marittima - categoria E/1 -
attribuibilità**

Massima:

In base all'art. 8, comma 2, le stazioni marittime sono espressamente ricondotte alla categoria catastale E/1. Deve pertanto esser ricondotta a tale categoria anche quella struttura alla quale accedono i clienti che non fruiscono di un servizio pubblico di trasporto.

Sentenza del 02/04/2019 n. 445 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
1

Intitolazione:

**CLASSAMENTO CATASTALE - Presentazione DOCFA - Rettifica da A/1 in A/2 -
Illegittimità - Caratteristiche intrinseche ed estrinseche immobile - Rilevanza -
Fattispecie**

Massima:

La superficie lorda indicata in 178 mq è da considerare rilevante ai fini della definizione della signorilità secondo le nozioni presenti nell'opinione generale per il fatto che va considerata unitamente alle altre caratteristiche, desumibili anche dalle numerose foto agli atti: doppio bagno, doppio ingresso, ottimale ripartizione degli spazi (grande salone, tre camere di ampia metratura), pavimentazione di pregio (lastroni di marmo variegato in ingresso, graniglia in corridoio, parquet/legno nel resto della casa); androne e pianerottoli con pavimentazione in marmo verde variegato. Tali caratteristiche intrinseche non paiono sufficientemente contrastate dal fatto che l'androne del palazzo sia di ridotte dimensioni ed accessibile con scalone esterno. Quanto alle caratteristiche estrinseche, va rilevato che l'immobile è ubicato in quartiere che - nella consolidata percezione dei Genovesi - è di estremo pregio; dal punto di vista oggettivo (e quindi anche dalla valutazione di valore) va considerato che dista poche centinaia di metri dal lungomare e dal lido di Genova (il mare è in vista); anche a non voler considerare il viale privato che conduce ai box, la zona circostante è ricca di verde con giardini ed alberi di alto fusto, riferibili agli appartamenti a piano terra o agli stabili e ville circostanti. Tali caratteristiche estrinseche non paiono sufficientemente contrastate dal fatto che esista nei pressi, al di là della fascia verde, un distributore di carburante.

Sentenza del 05/04/2019 n. 450 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
1

Intitolazione:

CATASTO - Accertamento catastale - contestazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente - obbligo di motivazione - necessità

Massima:

L'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto/dati oggettivi indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso. Pertanto, l'avvenuta considerazione da parte dell'Ufficio di elementi oggettivi diversi rispetto a quelli esposti dal contribuente (quali. p.es. la consistenza dei vani) deve essere oggetto di precisa contestazione da parte del contribuente.

Sentenza del 05/04/2019 n. 450 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
1

Intitolazione:

**CATASTO - Accertamento catastale - immobile A/1 - definizione - classificazione -
verifica del perdurare delle caratteristiche dell'immobile - necessità**

Massima:

Difettando una specifica definizione normativa delle categorie e classi catastali, per un'esatta applicazione della normativa è spesso necessario far riferimento a fattori e dati raccolti nelle circolari dell'Amministrazione finanziaria; in particolare, nella Circ. 14/03/1992, n. 5, del Min. Finanze - Catasto e Servizi Tecnici Erariali, la categoria A/1 identifica unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale; per altro verso, la giurisprudenza di legittimità è costante sul fatto che tali elementi non possono essere desunti dal D.M. 2 agosto 1969, che indica, invece, i diversi parametri in base ai quali stabilire (ai fini dell'accesso a talune agevolazioni), la caratteristica "di lusso" delle abitazioni. Tuttavia, i termini di abitazione "signorile", "civile", "popolare" richiamano nozioni presenti nell'opinione generale alle quali corrispondono caratteristiche che effettivamente possono con il tempo mutare, sia sul piano della percezione dei consociati sia sul piano oggettivo, per il naturale deperimento delle cose, o per le mutate condizioni dell'area ove l'immobile si trovi. Ciò comporta quindi che debbano esser indagate le effettive caratteristiche dell'immobile per stabilire se le stesse siano tali da poterlo inserire nella categoria A/1.

Intitolazione:

CATASTO - Accertamento catastale - "caratteristiche intrinseche" - valutazione di elementi oggettivi - fattispecie

Massima:

Per la valutazione delle "caratteristiche intrinseche" dell'immobile occorre far riferimento, per quanto possibile, ad elementi oggettivi, che possono esser desunti anche dalla descrizione dell'immobile e degli interni effettuata in una perizia di parte. Tuttavia, nel caso in cui tali elementi portino a ritenere che le "caratteristiche intrinseche" sono al limite tra quelle corrispondenti ad immobili di classe A/1 e A/2, assumerà peso preponderante la metratura dell'appartamento, il numero di servizi igienici, la presenza di lavanderia e la sua ottima esposizione.

Intitolazione:

CATASTO - Accertamento catastale - "caratteristiche estrinseche" - categoria A/1, classe 2 - fattispecie

Massima:

In relazione alle "caratteristiche estrinseche" di un immobile (sussidiarie per l'attribuzione di categoria, ma essenziali per l'attribuzione di classe), l'ubicazione in un quartiere tradizionalmente signorile nella percezione dei consociati, l'elevato valore immobiliare, la zona con ottima vista in quanto rialzata rispetto al centro seppure non vicinissima al centro stesso e con servizi pubblici di collegamento migliorabili, portano a ritenere legittima la classe relativamente bassa attribuita dall'Ufficio (nella specie, l'Ufficio ha attribuito ad un immobile situato in Genova, Via Piaggio, nel quartiere di Castelletto, la categoria A/1, classe 2).

Sentenza del 28/05/2019 n. 686 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
1

Intitolazione:

CATASTO - Classamento - Attribuzione rendita.

Massima:

Il classamento catastale per l'attribuzione della rendita non tiene conto della qualificazione di edilizia economica.

Sentenza del 06/08/2019 n. 965 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
6

Intitolazione:

CATASTO - ATTI CATASTALI - avviso - riclassamento - motivazione - indicazione della categoria e classe - insufficienza.

Massima:

Con riguardo alla motivazione di un atto di classamento, la semplice indicazione della consistenza della categoria e della classe attribuiti non sono elementi idonei a superare le motivazioni più ampie e approfondite espresse nel DOCF A del contribuente. A tal fine l'Ufficio non può addossare alla parte privata altrettanta carenza di motivazione nella formulazione della DOCF A, "perché non avrebbe offerto sufficienti elementi per la valutazione": in realtà la procedura DOCF A comporta una proposta di classamento, ed è da ritenere che sia libera potestà dell'istante motivare più o meno la richiesta, nella prospettiva di attenerne l'accoglimento.

Intitolazione:

CATASTO - ATTI CATASTALI - avviso - riclassamento - da A/2 ad A/1 - sola valutazione caratteristiche estrinseche dell'immobile e del contesto - insufficienza

Massima:

La riclassificazione di un immobile da A/2 ad A/1 non può esser fondata esclusivamente sulla valorizzazione del contesto in cui esso è ubicato e sulle sue caratteristiche estrinseche, limitando l'analisi delle caratteristiche intrinseche alla sua sola superficie (204 mq). Se infatti il contribuente dimostra, anche con documentazione fotografica, che l'appartamento possiede caratteristiche di pregio che non assurgono a "signorilità" (quali gli infissi apparentemente normali, i pavimenti e servizi non particolarmente eleganti, la struttura dell'edificio in cemento armato e risalente agli anni 60, la sua suddivisione in 42 interni, alcuni dei quali adibiti ad uso ufficio) la categoria attribuibile appare effettivamente la A/2 come proposto in DOCF A, piuttosto che la A/1 accertata.

Sentenza del 06/08/2019 n. 975 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
6

Intitolazione:

**CATASTO - ATTI CATASTALI - aree portuali - coperte e scoperte -
riclassificazione da categoria E/1 a D/8 – legittimità.**

Massima:

In tema di classamento, ai sensi dell'art. 2, comma 40 del D.L. n. 262/2006, nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9, non possono essere ricompresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, e cioè immobili per se stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell'ente titolare. Inoltre, il Regolamento attuativo della legge finanziaria 2007 ha, altresì, chiarito che possono essere censiti nella categoria E/1 solo gli immobili utilizzati per l'erogazione di un servizio pubblico. Conseguentemente, deve ritenersi legittima la riclassificazione di un complesso di aree coperte e scoperte all'interno del porto, dalla proposta categoria E/1 alla accertata categoria D/8, nel caso in cui la società concessionaria svolga attività commerciale erogando servizi in regime di libera concorrenza, con prezzi non calmierati o assoggettati ad accordi, essendo inoltre le aree c.d. scoperte sia indispensabili per svolgere la propria attività imprenditoriale sia produttive di reddito.

Sentenza del 13/08/2019 n. 999 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
6

Intitolazione:

CATASTO - Fabbricati ad uso abitativo - Ruralità - Criteri.

Massima:

Per l'art. 9, comma 3 lettera c) del D.L. n. 557/93 il riconoscimento della ruralità è precluso ex lege ai fabbricati ad uso abitativo aventi le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile) ed A/8 (art. 9, comma 3 lett. e del D.L. n. 557/93, convertito con Legge 133/94).

Sentenza del 16/12/2019 n. 1476 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
3

Intitolazione:

**CATASTO - ATTI CATASTALI - Procedura DOCFA - Motivazione - contenuto –
Fattispecie**

Massima:

L'indirizzo della Corte di Cassazione sulla motivazione degli atti di classamento ed attribuzione di rendita catastale conseguenti a procedura Docfa è andato consolidandosi nel senso che, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del D.L. n. 16 del 1993, convertito in L. n. 75 del 1993, e dal D.M. n. 701 del 1994 (cd. "procedura DOCFA"), l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati. Dove, in caso contrario, e cioè nell'ipotesi in cui la discrasia non derivi dalla stima del bene ma dalla divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso.

Sentenza del 17/12/2019 n. 1483 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
1

Intitolazione:

**CATASTO - ATTI CATASTALI - Classamento (A/2 anziché A/1) - Motivazione -
suo contenuto.**

Massima:

La Commissione non ravvisa motivi per discostarsi dal più recente indirizzo di legittimità circa la motivazione degli atti di classamento ed attribuzione della rendita catastale conseguenti a procedura DOCFA, richiamando il principio di diritto secondo cui, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati. In caso contrario, cioè ove la discrasia non derivi dalla stima del bene ma dalla divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire l'esercizio del diritto di difesa sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso.

Sentenza del 23/09/2019 n. 694 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione/Collegio 1

Intitolazione:

CATASTO – Accertamento catastale - scuola - categoria - B/5 - appartenenza - natura dell'attività esercitata - scopo di lucro – irrilevanza.

Massima:

E' arbitrario ricondurre un immobile destinato oggettivamente a "scuola", e che pertanto troverebbe la sua naturale collocazione nella categoria B/5, alla categoria D/8, soltanto in ragione della circostanza che l'attività scolastica ivi esercitata è a scopo di lucro. E' evidente infatti che, se le caratteristiche oggettive dell'immobile sono quelle che devono orientare la sua inclusione in una categoria catastale, l'Ufficio deve adeguatamente dare conto di tali caratteristiche che giustificherebbero l'inclusione nella categoria D/8 senza limitarsi ad invocare il dato dell'esercizio dell'attività scolastica a pagamento, trattandosi di dato non idoneo a connotare una caratteristica oggettiva dell'immobile che, come tale, si pone in contrasto con l'art. 6 d.p.r. n. 1142/1949.

Sentenza del 08/07/2019 n. 240 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione/Collegio 2

Intitolazione:

Accertamento catastale - denuncia DOCFA - motivazione - assenza di più approfondite argomentazioni circa le ragioni dell'azione dell'ufficio - diritto di difesa del contribuente - impedimento – illegittimità.

Massima:

E' illegittimo l'accertamento catastale, in presenza di denuncia DOCFA, laddove l'ufficio lo emetta basandosi sulla mera indicazione dei dati oggettivi e della classe dell'immobile, pur avendo disatteso gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente. Ciò poiché, in tale ipotesi, necessita che la motivazione sia più approfondita e specifica, al fine di consentire il pieno esercizio del diritto di difesa da parte del contribuente (Cassazione, n.23237/2014).

DOGANE

Sentenza del 08/01/2019 n. 59 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio 1

Intitolazione:

DOGANE - accise sul gasolio - riduzione per il trasporto di merci - art. 5, d.l. n. 452/2001 - estensione al trasporto di persone - tipologia del mezzo che impiega il gasolio - irrilevanza - filobus - spettanza

Massima:

Con l'art. 5 del DI 452/2001, la riduzione dell'aliquota dell'accisa prevista sul gasolio impiegato per il trasporto di merci è stata estesa anche agli esercenti l'attività di trasporto di persone, laddove viene chiaramente affermato che la riduzione prevista si applica, tra l'altro, alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale e agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico di trasporti di persone. Da tale norma si evince quindi che l'agevolazione non è più riferita al tipo di veicolo impiegato ma all'attività esercitata ed è solo sulla base dell'attività esercitata che viene concessa agevolazione. Pertanto, tale agevolazione spetta anche nel caso in cui il trasporto sia eseguito mediante filobus, tenuto conto che, per questi mezzi, il gasolio utilizzato serve certamente per alimentare la batteria, ma la sua finalità è quella di muovere il mezzo di modo che il gasolio utilizzato serve chiaramente alla trazione dei filobus, producendo l'energia che poi viene trasformata in trazione motrice.

Sentenza dell'8/01/2019 n. 74 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio 1

Intitolazione:

DOGANE - IMPOSTE DOGANALI - merce importata - valore dichiarato - eccezionalmente basso rispetto ai valori statistici medi di merce simile - rettifica - scostamento dal metodo del "valore della transazione" – legittimità.

Massima:

L'articolo 181 bis del regolamento di applicazione del codice doganale (Reg. CEE 2454/93), prevede che, qualora abbiano fondati dubbi che il valore dichiarato delle merci importate rappresenti l'importo totale pagato o da pagare, le autorità doganali non sono tenute a determinare il valore doganale in base al metodo del valore di transazione. Esse possono, di conseguenza, respingere il prezzo dichiarato qualora tali dubbi persistano anche dopo una richiesta di ulteriori informazioni o di integrazione documentale e dopo aver fornito all'interessato una ragionevole possibilità di far valere il proprio punto di vista riguardo ai motivi sui quali sono fondati tali dubbi (nella specie, i dubbi che hanno indotto l'Ufficio a procedere alla rettifica erano sorti dall'aver riscontrato dei valori dichiarati della merce importata erano eccezionalmente bassi rispetto ai valori statistici medi disponibili per merci simili).

Sentenza del 12/02/2019 n. 190 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
2

Intitolazione:

DOGANE - DAZI DOGANALI - veicolo - targa libica - ammissione temporanea - situazione di emergenza - esclusione dal pagamento dei diritti di confine - condizione - confisca del veicolo – illegittimità.

Massima:

Dall'applicazione della Convenzione di Istanbul del 16 giugno 1990 (ratificata con l. n. 479/95) e dal Regolamento delegato UE n. 2015/2446, risulta che l'introduzione nel territorio doganale comunitario di un'autovettura a targa libica, di proprietà di un cittadino libico residente in Austria, non può esser oggetto del pagamento di diritti di confine se l'"ammissione" è solo temporanea o se il mezzo di trasporto è utilizzato in una "situazione di emergenza". Conseguentemente (ed anche in forza della sua depenalizzazione) non è configurabile il reato di contrabbando ed il veicolo non può esser oggetto di un provvedimento di confisca.

Sentenza del 22/11/2019 n. 431 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione/Collegio 2

Intitolazione:

DOGANE - Accisa su gasolio per autotrazione - società esercente attività di trasporto persone - versamento in misura ordinaria anziché in quella ridotta di cui al n.4 bis della Tab. allegata al D.Lgs.504/1995 - diritto al rimborso di quanto versato in più – spettanza.

Massima:

E' illegittimo il diniego espresso dall'ufficio delle dogane nei riguardi di istanza di rimborso, presentata da società svolgente attività di trasporto persone (autobus con conducente), di quanto corrisposto in più rispetto all'accisa in misura ridotta di cui al n.4 bis della Tabella allegata al D.Lgs.504/95. Tanto, poiché la limitazione soggettiva prevista dell'Ordinamento italiano, con l'art.24 ter del D.Lgs.504/95 (come modificato dal DL.22.10.2016 n.193, conv.in L.112/2016) è contraria ai principi posti dall'art.7 della Direttiva 2003/96/CE, che ha dato una definizione di "gasolio commerciale" più ampia di quella dello Stato nazionale.

IMPOSTE SUI REDDITI

Sentenza del 09/01/2019 n. 79 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio 1

Intitolazione:

IMPOSTE SUI REDDITI - associazioni senza scopo di lucro - attività non commerciale - "vita associativa" - dimostrazione - contribuente - incombenza

Massima:

Le associazioni senza scopo di lucro possono fruire delle agevolazioni previste per il pagamento dell'imposta sul reddito purché dimostrino, oltre al formale recepimento, negli atti costitutivi e statuti, delle clausole necessarie alle agevolazioni previste ex art. 148, comma 8, T.U.I.R., che tali clausole siano concretizzate attraverso la c.d. vita associativa, che realizza - nei fatti - il concetto di democraticità ed uniformità del rapporto associativo, espresso nelle predette clausole. Pertanto, la carenza di deliberazioni in materia di quote associative, la mancata approvazione formale del rendiconto economico finanziario e la mancata libera disponibilità in visione dei soci di tale documento, le limitazioni poste al diritto di partecipazione dei soci alla vita associativa quali il diritto di veto in capo al presidente e al vice presidente portano a valutare negativamente il possesso del requisito di democraticità, unitamente alla irregolare tenuta della contabilità, legittimano il disconoscimento del carattere non commerciale dell'attività svolta dall'associazione.

Sentenza del 07/03/2019 n. 323 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
1

Intitolazione:

**IRPEF - deduzione - assegno di mantenimento - riduzione deducibilità -
mantenimento dei figli**

Massima:

E' ammessa la deducibilità delle spese afferenti l'immobile di abitazione della ex coniuge e dei figli se sostenute in base al provvedimento dell'Autorità giudiziaria emesso in sede di separazione legale. Tuttavia se nell'abitazione del ex coniuge vi sono anche i figli, allora è ammessa la riduzione al 50% delle spese deducibili in quanto gli assegni corrisposti per il mantenimento dei figli presenti all'interno dell'abitazione sono esclusi da deducibilità dal reddito (ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. c del D.p.r. 917/1986).

Sentenza del 14/03/2019 n. 361 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
6

Intitolazione:

IRES - cessione di una partecipazione - società partecipata - acquisizione di un terreno e delle autorizzazioni a costruire - svolgimento di un'attività commerciale - sussistenza - regime "pex" – applicabilità.

Massima:

E' soggetta a "pex" la cessione della partecipazione detenuta in una società che, nel tempo intercorso tra la sua costituzione e la cessione delle sue quote, ha acquistato un terreno ed ha ottenuto le necessarie concessioni edilizie per l'avvio di un progetto di costruzione residenziale. Tali attività (della società partecipata) non descrivono una mera "fase di startup", ma trattandosi di attività dirette a costituire ed a rendere operativa la struttura aziendale, danno luogo all'esercizio di un'impresa commerciale. Conformemente alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 7/F/2013, l'esercizio di impresa commerciale deve infatti ritenersi sussistente già nelle fasi iniziali di progettazione e realizzazione dell'investimento, in quanto attività direttamente riconducibili al più ampio oggetto sociale per il quale l'impresa risulta costituita.

Sentenza del 27/03/2019 n. 433 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
1

Intitolazione:

**IRPEF - Art. 67 lett. a. t.u. 1986, n. 917 - Tassazione separata - Plusvalenza da
cessione di terreno lottizzato - Progetto approvato - Fattispecie**

Massima:

Risulta non contestata la circostanza che, in epoca pregressa, era stato avviato a cura del contribuente l'iter amministrativo teso a renderlo edificabile trattandosi di vendita di terreno "comprensivo di progetto approvato come da permesso di costruire convenzionato n. 34 del 31 ottobre 2006, pratica edilizia n. 19/2004 protocollo n. 3305 del 02/11/2006". A tal fine è irrilevante che il cedente non abbia posto in essere alcuna opera che potesse rendere edificabile il terreno più di quanto non lo fosse già ai sensi del vigente Piano Regolatore, e di essersi limitato a cedere la proprietà di un terreno che era edificabile solo e soltanto in forza del Piano Regolatore, relativamente al quale aveva soltanto chiesto il permesso di costruire, in ossequio alla normativa amministrativa vigente. In merito deve osservarsi che la richiesta del permesso di costruire è stata la condizione per cui la plusvalenza è stata conseguita mediante operazioni poste in essere a fini speculativi, con conseguente applicazione dell'art. lett. a) del Tuir quindi quale strumento per la fruizione di un più consistente corrispettivo rispetto al prezzo dell'originario acquisto. La fattispecie sarebbe rientrata nella previsione dell'art. 67 lett. b) del Tuir, come sostenuto dal contribuente, se le opere a scopo speculativo (richiesta di permesso) fosse stata effettuata dal cessionario, difettando in tale caso, la possibilità di definire la condotta come strumento o mezzo (e non mera occasione) per la fruizione di un più consistente corrispettivo rispetto al prezzo dell'originario acquisto.

Sentenza del 01/04/2019 n. 442 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
5

Intitolazione:

IRPEF - Diniego di rimborso - Risarcimento giudiziale del danno per infortunio sul lavoro - Rimborso - Non imponibilità.

Massima:

Il credito che il contribuente vanta rispetto al ministero della giustizia scaturisce dalla sentenza del Tribunale sulla base di ricorso svolto dal medesimo in materia previdenziale per il riconoscimento di infortunio sul lavoro. Conseguentemente, non vi è alcun dubbio che sia il risarcimento del danno dipendente da causa di servizio, riconosciuto in sede giudiziaria quale danno emergente, sia gli accessori di legge sulla tardiva corresponsione dello stesso risarcimento debbano essere considerati esclusi da tassazione.

Sentenza del 03/07/2019 n. 840 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
1

Intitolazione:

IMPOSTE SUI REDDITI - scissione parziale - società scissa - debiti pregressi all'operazione - responsabilità solidale - società partecipanti alla scissione - sussistenza.

Massima:

In tema di scissione parziale, per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori all'operazione, rispondono, ai sensi dell'art. 173, comma 13, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, solidalmente ed illimitatamente tutte le società partecipanti la scissione, come conferma l'art. 15, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che, con riguardo alle somme da pagarsi in conseguenza delle violazioni fiscali commesse dalla società scissa, prevede la solidarietà illimitata di tutte le beneficiarie, differentemente dalla disciplina della responsabilità relativa alle obbligazioni civili, per la quale, invece, gli artt. 2506 bis, comma 2 e 2506 quater, comma 3, cod. civ., prevedono limiti precisi.

Sentenza del 08/02/2019 n. 62 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione/Collegio 1

Intitolazione:

**IMPOSTE SUI REDDITI - impianti solari - art. 1, c. 346, l. n. 296/2006 - detrazione
- applicabilità - condizione**

Massima:

L'art. 1, c. 346, l. n. 296/2006, consente una detrazione dall'imposta sul reddito per gli impianti solari, circoscrivendola, però, ai soli impianti termici per la produzione di acqua calda. Tale disposizione conferma, a contrario, la non spettanza della detrazione relativamente agli impianti fotovoltaici. In relazione a questi ultimi può infatti esser riconosciuta una detrazione solo nel caso in cui la cessione di energia elettrica prodotta dall'impianto non costituisca attività commerciale.

Sentenza del 05/09/2019 n. 328 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione/Collegio 2

Intitolazione:

IMPOSTE SUI REDDITI - "alimenti" - integrazione patrimoniale - causale - ristrutturazione immobile - "contributo di mantenimento" - assimilazione - ammissibilità - conseguenza - deducibilità.

Massima:

La temporanea integrazione mensile agli "alimenti", corrisposti da un coniuge ad un altro in base ad un verbale di separazione omologato dal Tribunale, è da considerarsi elargita a titolo di "mantenimento", essendo, come tale, deducibile ai sensi dell'art. 10, c. 1, lett. c, TUIR, se dal relativo verbale di separazione risulta che le parti avevano voluto attribuire carattere "alimentare" a tale integrazione (nella specie, trattavasi di integrazione dovuta a titolo di maggiori oneri conseguenti all'accensione di un mutuo per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà del coniuge destinatario degli alimenti).

Sentenza del 06/03/2019 n. 68 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione/Collegio 3

Intitolazione:

Irpef - reddito di partecipazione in società di persone - socio accomandante dichiarato fallito - esclusione dall'imputazione automatica del reddito societario, ex art. 5 TUIR.

Massima:

Illegittimo e di conseguenza annullabile l'accertamento, quanto all'applicazione della regola di cui all'art. 5 TUIR, in tema di ripartizione automatica, in capo ai soci, del reddito delle società di persone, laddove si tratti di accomandante dichiarato fallito in altra attività, con chiusura definitiva della relativa procedura. Tanto, valendo il principio per cui, la declaratoria di fallimento produce l'effetto dell'esclusione di diritto dell'accomandante, in forza dei richiami contenuti negli artt. 2293 e 2315 cod. civ. all'art. 2288 stesso codice, dettato per le società semplici (Cassaz. Sez. Trib. sent. 22.05.2003 n. 8091 e n. 5449 del 18.03.2015).

Sentenza del 26/03/2019 n. 79 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione/Collegio 1

Intitolazione:

Irpef - detrazioni d'imposta per "risparmio energetico" - controllo formale ex art. 36 ter D.P.R. 600/73 - carenze in tema di comunicazione all'ENEA - iscrizione a ruolo - legittimità

Massima:

Ulteriori opere realizzate sull'immobile beneficiato, in presenza di dichiarazione presentata fuori termini e contenente documento di trasporto e fattura facenti riferimento ad alloggio ubicato in altro Comune. Necessità di nuova comunicazione all'ENEA, in modo da consentire la verifica della completezza ed adeguatezza della documentazione tecnica da allegare.

IVA

Sentenza del 08/01/2019 n. 69 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio 1

Intitolazione:

IVA - art. 60 bis d.p.r. n. 633/72 - solidarietà - cessione di autoveicoli - valore normale - criteri di determinazione.

Massima:

Ai fini dell'applicazione dell'art. 60-bis d.p.r. n. 633/72 con riguardo alla cessione di autovetture occorre individuare il valore normale della cessione, tenuto conto che l'art. 14 d.p.r. n. 633/72 lo definisce come prezzo mediamente praticato per beni della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza, e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni sono stati acquistati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per compiere questa valutazione è possibile ricorrere, non solo ai prezzi di listino indicati nelle riviste specializzate, ma anche ad altri elementi che tali riviste possono non prendere in considerazione quali, ad esempio, lo stato della carrozzeria, il numero di optional presenti sul mezzo, il chilometraggio della vettura ceduta.

Sentenza del 16/01/2019 n. 85 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio 5

Intitolazione:

IVA - prestazione principale - realizzazione di immobili - opere di urbanizzazione correlate a tale costruzione - natura accessoria - configurabilità

Massima:

Ai fini IVA, le opere di urbanizzazione (quali quelle di consolidamento scarpata, movimento terra, opere di sistemazione terra, sistemazione a verde, strade carrabili di accesso e parcheggio) devono considerarsi prestazioni "accessorie" a quella di realizzazione di immobili di edilizia residenziale ai sensi della "Legge Tupini". Conseguentemente, se la realizzazione degli immobili sconta un'IVA al 4%, analoga aliquota dovrà esser applicata sui compensi dovuti per le accessorie opere di urbanizzazione, non sussistendo in capo al cessionario alcun obbligo di regolarizzazione delle fatture ricevute a tale ultimo titolo (nella specie, l'Ufficio, contestando il carattere accessorio delle opere di urbanizzazione, le riteneva soggette all'aliquota IVA del 10% e non al 4% applicata per la realizzazione degli immobili, contestando al cessionario la sanzione di cui all'art. 6, c. 8, d.lgs. n. 471/97, per la mancata regolarizzazione delle fatture ricevute).

Sentenza del 25/03/2019 n. 424 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
3

Intitolazione:

**IVA - cessioni di beni - Prova della loro cessione intracomunitaria - Rilevanza –
Modalità.**

Massima:

L'attività della appellata si svolge in collaborazione di altra società specializzata nel settore che si occupa della ricezione della merce nel magazzino di Roma, quale depositario ed emetteva i documenti di consegna su indicazione della depositante. Le vendite operate dall'appellata avvenivano franco deposito, circostanza questa che consente la prova dell'avvenuta consegna delle merci in altro stato membro, con qualsiasi documento idoneo a tal fine, come statuito dalla Risoluzione 477/e/2008 dell'Agenzia delle Entrate. La compravendita è poi onerosa come dimostrato dalle fatture emesse e dai relativi pagamenti essendo poi idonei i DDT che sono stati reperiti a seguito delle richieste e della collaborazione della emittente e depositaria dei documenti di trasporto. Tali documenti recano il timbro o la firma che attestano la consegna Francia. Inoltre la iscrizione VIES di cedente e cessionaria, la compilazione del modello Intrastat e le dichiarazioni del dirigente della società, confermano l'avvenuto cessione e l'avvenuto trasporto in Francia della merce.

Sentenza del 27/03/2019 n. 435 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
1

Intitolazione:

**IVA - Credito emergente dalla dichiarazione - Termine di prescrizione decennale -
Diniego - Illegittimità**

Massima:

Secondo l'orientamento costante della Corte di legittimità, il credito iva esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, mentre non è applicabile il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21 c. 2 D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto l'istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto, ma solo il presupposto di esigibilità del credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso. La domanda di rimborso del credito d'imposta maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale, la quale configura formale esercizio del diritto, mentre la presentazione del modello VR costituisce, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, solo un presupposto per l'esigibilità del credito e, dunque, un adempimento prodromico al procedimento di esecuzione del rimborso.

Sentenza del 06/05/2019 n. 530 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
2

Intitolazione:

**IVA - associazione sportiva - sponsorizzazione e pubblicità - distinzione -
detraibilità dell'IVA - conseguenze**

Massima:

Conformemente alla giurisprudenza della Cassazione, la sponsorizzazione, pur potendo essere ricondotta al concetto ampio di pubblicità, nondimeno, come specifica forma contrattuale creata dall'autonomia privata, se ne distingue. In relazione, per esempio, ad un evento sportivo, si ha mera pubblicità se l'attività promozionale è, rispetto all'evento stesso, in rapporto di semplice occasionalità (è il caso dei cartelli collocati ai margini di un campo sportivo rispetto ai quali qualsiasi fatto agonistico è occasione per rendere operativo il messaggio propagandistico), mentre si ha sponsorizzazione se tra la promozione di un nome o di un marchio e l'avvenimento agonistico viene istituito uno specifico abbinamento. Intesa in questo senso, la sponsorizzazione è in relazione non di mera occasionalità ma di "connessione" con lo spettacolo. Pertanto, nel caso in cui sia riscontrabile una continuità nel tempo della prestazione dovrà esser esclusa la "semplice occasionalità", con la conseguenza che sarà configurabile una sponsorizzazione e non una pubblicità, con le relative limitazioni ai fini della detraibilità dell'IVA.

Sentenza del 17/07/2019 n. 875 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
1

Intitolazione:

**IVA - credito - rimborso - bilancio finale di liquidazione - mancata indicazione -
causa ostantiva al rimborso - esclusione**

Massima:

Il rimborso IVA di una società in liquidazione non è condizionato all'esposizione del credito stesso nel bilancio finale di liquidazione, in quanto l'efficacia probatoria dei libri sociali, derivante dalla normativa pubblicistica attiene a rapporti di debito e di credito inerenti all'esercizio dell'impresa, mentre la contabilità IVA documenta il credito o il debito fiscale, rendendone possibile il controllo all'Amministrazione finanziaria, la quale potrà sempre verificare il rispetto dei requisiti sostanziali di inerenza e di certezza.

Sentenza del 16/12/2019 n. 1467 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
3

Intitolazione:

**IVA - impianti per la produzione di energia fotovoltaica - cessione - aliquota -
natura dell'acquirente - rilevanza - esclusione**

Massima:

In caso di cessione di prodotti destinati alla produzione di energia fotovoltaica, ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA (10%) non assume rilievo la natura dell'acquirente del prodotto (ad es., se installatore o consumatore finale) in quanto ciò che rileva è il tipo di macchina oggetto della cessione e non l'uso che di essa possa essere effettuato.

Sentenza del 08/01/2019 n. 18 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione/Collegio 6

Intitolazione:

IVA - credito - mancata presentazione della dichiarazione - esistenza - avvenuta dimostrazione - detraibilità - ammessa

Massima:

Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, in tema di credito IVA il rapporto di natura tributaria con il fisco scaturisce dalle operazioni effettuate, qualora siano lecite ed effettive, e gli obblighi che ne derivano (dichiarazione, registrazione ecc.) hanno soltanto una funzione illustrativa dei relativi dati al fine di consentire all'Agenzia delle Entrate di poter effettuare le necessarie verifiche finalizzate alla riscossione delle imposte: ciò che conta ai fini della detraibilità è solo il carattere sostanziale ed effettivo del credito. Dunque il diritto di detrazione non può essere negato dal Fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto - ovvero non controverso - che si tratti di acquisti fatti da soggetto passivo d'imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili.

Sentenza del 13/06/2019 n. 262 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione/Collegio 1

Intitolazione:

IVA - contratto estimatorio - regime di cui all'art. 6, c. 2, lett. d), d.p.r. n. 633/72 - contratto "in frode alla legge" - applicazione - esclusione

Massima:

Con riferimento ad un contratto estimatorio, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 6, c. 2, lett. d), d.p.r. n. 633/72 (secondo cui ai fini IVA la fatturazione dell'operazione deve intervenire comunque decorso un anno dalla consegna o spedizione del bene) nel caso in cui tale contratto debba essere considerato effettuato in frode alla legge (fattispecie in relazione alla quale, l'Ufficio ha ipotizzato un uso strumentale del contratto estimatorio, avendo rilevato una discordanza tra i quantitativi di pneumatici che il fornitore inviava "in conto vendita" al proprio cliente e quelli effettivamente fatturati, presumendo, quindi, l'avvenuta effettuazione di una serie di cessioni senza fatturazione).

PROCESSO TRIBUTARIO

Sentenza del 08/01/2019 n. 68 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio 3

Intitolazione:

PROCESSO - revocazione - errore revocatorio - qualificazione

Massima:

L'errore di fatto revocatorio deve derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato; deve attenersi ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; deve essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa; inoltre, l'errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche; esso è configurabile nell'attività preliminare del giudice, relativa alla lettura ed alla percezione degli atti acquisiti al processo quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale, ma non coinvolge la successiva attività d'interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del convincimento; in sostanza l'errore di fatto, eccezionalmente idoneo a fondare una domanda di revocazione, è configurabile solo riguardo all'attività ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto a loro esistenza e a loro significato letterale, per modo che del fatto vi siano due divergenti rappresentazioni, quella emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e dai documenti processuali; ma non coinvolge la successiva attività di ragionamento e apprezzamento, cioè di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande, delle eccezioni e del materiale probatorio, ai fini della formazione del convincimento del giudice (nella specie, applicando tale principio, la CTR ha ritenuto revocabile la decisione che aveva ritenuto configurata la tardiva presentazione di una domanda di rimborso allorquando dalla documentazione prodotta in atti risultava che la domanda era tempestiva).

Sentenza del 29/01/2019 n. 141 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
1

Intitolazione:

**PROCESSO TRIBUTARIO - appello - motivi di impugnazione - specificità -
contenuto**

Massima:

Conformemente a Cass., sent. n. 227/2016, il motivo specifico d'appello, ex art. 53, d.lgs. 546/1992, può essere ricavato anche per implicito dall'atto di impugnazione nel suo complesso, purché sia chiara la richiesta rivolta al giudice del gravame e le ragioni della doglianza, la quale può coincidere con quella già prospettata in primo grado.

Sentenza del 20/02/2019 n. 230 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
1

Intitolazione:

**PROCESSO TRIBUTARIO - parte resistente - costituzione in giudizio - termine -
20 giorni liberi prima dell'udienza - violazione - partecipazione all'udienza -
ammissibilità**

Massima:

*L'ente resistente in un giudizio tributario può costituirsi oltre il termine, previsto dall'art. 23 c. 1. D.lgs. 546/1992, di 60 giorni dalla notifica del ricorso, purché sia rispettato il termine del successivo art. 32, c. 1, di 20 giorni prima della trattazione previsto per il deposito documentale. Tale ricostruzione si basa sul tenore letterale dell'art. 23 c. 1 che non prevede, a differenza del precedente art. 22 c. 1, relativo alla costituzione del ricorrente, la sanzione dell'*inammissibilità* in caso del mancato rispetto del termine indicato, nonché sull'esigenza di salvaguardare il diritto alla difesa di cui all'art. 24 Cost.. Pertanto, la costituzione della parte resistente entro 20 giorni liberi prima dell'udienza comporta l'*inammissibilità* della memoria di costituzione depositata in giudizio, ma non impedisce alla medesima parte di partecipare alla discussione orale e di svolgere "mere difese". Conseguentemente, la mancata dichiarazione di *inammissibilità* della memoria depositata dalla parte resistente "fuori termine" si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza.*

Sentenza del 12/03/2019 n. 331 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
1

Intitolazione:

**PROCESSO TRIBUTARIO - giudizio di rinvio - art. 63, d.lgs. n. 546/92 -
conclusioni del ricorso in riassunzione - richiesta di conferma della sentenza della
CTR oggetto di cassazione - inammissibilità**

Massima:

E' inammissibile il ricorso in riassunzione, proposto ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 546/92, a seguito di sentenza della Cassazione, con il quale il contribuente, nelle proprie conclusioni, richiede alla CTR di decidere nel merito la controversia confermando integralmente quanto stabilito nella precedente sentenza della CTR oggetto di cassazione da parte della Suprema Corte. Tale richiesta non può essere accolta in quanto la sentenza di cui si chiede la conferma risulta inesorabilmente cassata dalla Suprema Corte. Non è infatti ipotizzabile un sindacato del giudice del rinvio su (presunti) errores in iudicando e in procedendo della Corte di Cassazione: sindacato da ritenere peraltro incompatibile con il sistema delle impugnazioni, anche nel suo "volto costituzionale" (come affermato dalla Corte Costituzionale, con ordinanza n. 149/2013).

Sentenza del 21/03/2019 n. 393 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
6

Intitolazione:

**CONTENZIOSO - Art. 22 D. Lvo 546/1992 - termine per la costituzione - tardività -
preclusione**

Massima:

La costituzione tardiva di una parte - ovvero la sua omessa o irregolare costituzione - è priva di rilevanza giuridica ed ha come esclusiva conseguenza quella di impedire l'esercizio di ulteriori facoltà (come quelle che eccedono la semplice resistenza attuata mediante deduzioni in contrario). La costituzione tardiva e/o omessa preclude - in altre parole - alla parte negligente di indicare mezzi di prova, proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio e chiedere la chiamata di terzi nella causa, in sostanza priva la sua partecipazione effettiva al processo.

Sentenza del 25/03/2019 n. 426 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
2

Intitolazione:

SOCIETA' ESTINTA - Perdita legittimazione processuale - Legittimazione dell'ex liquidatore - Inesistenza - Appello - Inammissibile - Socio - Sua legittimazione - Responsabilità limitata

Massima:

L'appello interposto nel 2016 dalla Società cancellata con decorrenza 31 dicembre 2012, deve essere dichiarato inammissibile in quanto le società estinte, dal momento della loro cancellazione dal registro delle imprese, sono private della loro legittimazione processuale. Infatti la Corte di Cassazione, con la sentenza 8 marzo 2017, n. 5988, analizzando nuovamente l'annosa questione inerente i rapporti giuridici delle società cessate, ha affermato che l'art. 2495 del codice civile esclude radicalmente che una società estintasi possa mantenere la legittimazione processuale, anche a mezzo del suo liquidatore. Venendo ora alla posizione della appellante, ex socia ed ex liquidatrice, a seguito dell'estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono - il che sacrificherebbe ingiustamente il diritto dei creditori sociali - ma si trasferiscono in capo ai soci, anche se questi ne risponderanno in concreto nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti "pendente societate" (Cass. SS.UU. n. 6070/13). Al riguardo, come già hanno deliberato i Giudici Provinciali, la responsabilità della socia deriva dai ruoli rivestiti e dall'assegnazione del credito garantito da cambiali e diritti di pegno sulle quote della società ceduta.

Sentenza del 05/04/2019 n. 450 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
1

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO - appello incidentale - proposizione - formale rubrica - irrilevanza - esame del contenuto dell'atto e delle sue conclusioni – necessità.

Massima:

Il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non deve limitarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, dovendo egli avere invece riguardo al contenuto sostanziale della pretesa dedotta, come desumibile dalla natura delle vicende allegate e rappresentate dalla parte istante. Conseguentemente, l'avvenuta proposizione di un "appello incidentale" può essere desunta, indipendentemente da una specifica rubrica, dal contenuto dell'atto e delle sue conclusioni.

Sentenza del 05/04/2019 n. 457 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
3

Intitolazione:

**PROCESSO TRIBUTARIO - atto impugnato - annullamento in autotutela -
refusione delle spese - principio della "soccombenza virtuale" – applicabilità.**

Massima:

La cessazione della materia del contendere ricorre soltanto quando tutte le domande proposte con l'atto introduttivo del giudizio sono state soddisfatte; diversamente può ricorrere un'ipotesi di cessazione parziale della materia del contendere. Pertanto, qualora in un ricorso/reclamo siano state chieste le spese giudiziali, la cessazione della materia del contendere non ricorre finché le spese giudiziali non siano state pagate, atteso che la pretesa non si limita alla sostanza del provvedimento, ma anche alle spese necessarie per proporre il ricorso/reclamo. Ne consegue che l'annullamento in autotutela di un atto impositivo impugnato non determina ex se la cessazione della materia del contendere se non è accompagnato dalla proposta di pagamento delle spese di lite (salvo che le parti si siano accordate diversamente). Da tutto ciò deriva che, legittimamente, il contribuente che ha visto annullato l'atto in fase di mediazione, qualora non ottenga una refusione delle spese può legittimamente adire il giudice ove non ritenga di rinunciarvi (nel caso di specie, la CTR ha ritenuto che l'Ufficio dovesse rifondere le spese al contribuente avendo emesso il ruolo impugnato ben quattro mesi dopo il deposito della sentenza di annullamento del prodromico avviso di liquidazione dell'imposta).

Sentenza del 24/04/2019 n. 510 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
1

Intitolazione:

Processo tributario - nullità della sentenza di primo grado - carattere rescindente e rescissorio dell'appello.

Massima:

Anche al processo tributario, stante il generale rinvio alle norme del codice di procedura civile contenuto nell'art. 1 del D.Lgs. n. 546/92, si applica il principio della conversione delle cause di nullità della sentenza in motivi di gravame come enunciato dall'art. 161 c.p.c.. Di conseguenza, il carattere sia rescindente sia rescissorio dell'appello permette di far valere non solo la nullità della sentenza di primo grado ma anche, nei limiti dei motivi come devoluti dalle parti, di ottenere la formulazione di una decisione sostitutiva di quella impugnata.

Sentenza del 06/05/2019 n. 530 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
2

Intitolazione:

**PROCESSO TRIBUTARIO - dichiarazioni di terzi - utilizzabilità in giudizio -
valore.**

Massima:

In tema di contenzioso tributario, così come le dichiarazioni di terzi raccolte dai verificatori ed inserite nel processo verbale di constatazione non hanno natura di prova testimoniale, bensì di mere informazioni acquisite nell'ambito di indagini amministrative, che possono essere utilizzate quando abbiano trovato riscontro nelle risultanze dell'accesso diretto dei verbalizzanti e non siano specificamente smentite dalla controparte, per il principio della parità delle armi di cui all'art. 111 Cost. e in forza di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 18 del 2000, anche il contribuente può produrre documenti contenenti dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale con il medesimo valore probatorio.

Sentenza del 10/05/2019 n. 599 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
6

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO - contributo unificato - Onlus - TAR - ricorso - obbligo di versamento del contributo unificato – sussistenza.

Massima:

La Onlus che presenti un ricorso al TAR deve pagare il relativo contributo unificato. L'esenzione assoluta da imposta di bollo per le Onlus, che ha portata circoscritta senza possibilità di differente interpretazione, riguarda solo atti e provvedimenti di specifici procedimenti amministrativi, tra cui non sono compresi i processi avviati innanzi al Tar. Invero, solo gli atti, documenti, istanze, contratti, copie, estratti, certificazioni e attestazioni, posti in essere o richiesti dalle Onlus sono esenti da imposta di bollo (articolo 27-bis, allegato B-tabella del Dpr 642/72) e, dunque, mancando il riferimento ad attività di natura giudiziaria in qualsivoglia sede e forma esplicitate, l'esenzione da imposta di bollo ha una portata circoscritta.

Sentenza del 03/06/2019 n. 705 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
1

Intitolazione:

**PROCESSO TRIBUTARIO - dichiarazioni di terzi - utilizzabilità in giudizio -
valore.**

In tema di contenzioso tributario, così come le dichiarazioni di terzi raccolte dai verificatori ed inserite nel processo verbale di constatazione non hanno natura di prova testimoniale, bensì di mere informazioni acquisite nell'ambito di indagini amministrative, che possono essere utilizzate quando abbiano trovato riscontro nelle risultanze dell'accesso diretto dei verbalizzanti e non siano specificamente smentite dalla controparte, per il principio della parità delle armi di cui all'art. 111 Cost. e in forza di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 18 del 2000, anche il contribuente può produrre documenti contenenti dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale con il medesimo valore probatorio.

Sentenza del 04/06/2019 n. 708 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
1

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO - ADER - rappresentanza processuale - avvocati del libero foro - limiti e condizioni.

Massima:

Il novellato art. 11, comma 2, del D.Lgs.n. 546/1992 ha esteso l'inammissibilità della rappresentanza processuale volontaria anche all'Ufficio dell'agente della riscossione il quale deve stare in giudizio - in particolare, solo nel giudizio di merito - direttamente (o mediante la struttura territoriale sovraordinata), cioè in persona dell'organo che ne ha la rappresentanza verso l'esterno o di uno o più suoi dipendenti dallo stesso organo all'uopo delegati, e non può farsi rappresentare in giudizio da un soggetto esterno alla sua organizzazione, tranne che nelle ipotesi in cui può avvalersi della difesa dell'avvocatura dello Stato. Pertanto, qualora il nuovo ente Agenzia delle entrate - Riscossione si costituisca, in nuovo giudizio ovvero anche in giudizio pendente, con il patrocinio di avvocato del libero foro, sussiste per esso l'onere, pena la nullità del mandato difensivo, di indicare ed allegare le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza di quest'ultimo in alternativa al patrocinio per regola generale esercitato, salvo conflitto di interessi, dall'Avvocatura dello Stato; tali fonti vanno congiuntamente individuate sia in un atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro, sia in apposita e motivata deliberazione che indichi le ragioni che, nella concretezza del caso, giustificano tale ricorso alternativo (nella specie, la CTR ha ritenuto che nel "Verbale di adunanza e deliberazione del Comitato di gestione della Agenzia delle Entrate - Riscossione del 17/12/2018", prodotto in giudizio da ADER, fossero state indicate le ragioni che, nel caso concreto, giustificavano il ricorso ad avvocato del libero foro).

Sentenza del 04/06/2019 n. 710 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
1

Intitolazione:

**PROCESSO TRIBUTARIO - Pretesa dell'accertamento. Modifica in fase
contenziosa - Non sussiste.**

Massima:

Il presupposto della pretesa contenuta nell'accertamento non può essere modificato in fase di contenziosa.

Sentenza del 03/07/2019 n. 841 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
1

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO - Agente della Riscossione - costituzione in giudizio - rappresentanza - avvocato del libero foro - rappresentanza – legittimità.

Massima:

La problematica relativa alla irregolarità della procura alla lite rilasciata da Agenzia delle Entrate-Riscossione a favore di un avvocato del libero Foro deve ritenersi risolta mediante la produzione sia del Regolamento di amministrazione redatto dal Comitato di gestione del 26.3.2018 (che, con la previsione di cui all'art. 4, commi 3 e 4, rappresenta quell'atto organizzativo generale previsto dall'art. 1, comma 8, d.l. 22.10.2016, n. 193, convertito in l. 1.12.2016, n. 225), sia dalla successiva delibera del 17.12.2018 del medesimo Comitato che giustifica, nel caso concreto, la scelta di munirsi del patrocinio di avvocato appartenente al libero Foro.

Sentenza del 31/07/2019 n. 953 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
6

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO - appello - sottoscrizione - Direttore dell'Agenzia del Territorio - sopravvenuta incorporazione da parte dell'Agenzia delle Entrate - potere di rappresentanza - carenza - conseguenza - inammissibilità

Massima:

A seguito della sopravvenuta incorporazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle funzioni dell'Agenzia del Territorio, l'atto di appello afferente il giudizio di impugnazione di un atto impositivo originariamente emesso dall'Agenzia del Territorio (Ufficio di Imperia) deve essere sottoscritto dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate (Ufficio di Imperia) e non dal Direttore dell'Agenzia del Territorio (Ufficio di Imperia). Conseguentemente, in assenza di una specifica delega alla sottoscrizione dell'atto, l'appello sottoscritto dal Direttore dell'Agenzia del Territorio deve ritenersi inammissibile in quanto sottoscritto da soggetto privo del potere di rappresentanza.

Sentenza del 31/07/2019 n. 954 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
6

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO - appello - Agenzia del Territorio - sottoscrizione - da parte del suo Direttore - incorporazione nell'Agenzia delle Entrate - sottoscrizione - da parte del Direttore dell'Agenzia delle Entrate - necessità - mancanza - conseguenze - inammissibilità dell'atto

Massima:

Come gli avvisi di accertamento, gli atti d'appello interposti dall'Agenzia delle Entrate devono essere sottoscritti o dal capo dell'ufficio che emette l'atto o da un altro impiegato che sia stato delegato dal capo dell'ufficio, ma tale impiegato delegato deve appartenere alla carriera direttiva, non potendo essere un semplice "funzionario". Conseguentemente, se manca questo requisito della firma apposta da chi è titolato a farlo, la pena è la nullità del provvedimento o dell'appello, poiché viziato da c.d. difetto assoluto di attribuzione cioè della mancanza di potere di firma in capo alla persona fisica che materialmente sottoscrive un accertamento e/o un appello. (Nella specie, la CTR ha ritenuto inammissibile l'appello sottoscritto dal Direttore dell'Agenzia del Territorio, Ufficio di Imperia, sul presupposto che, essendo l'Agenzia del Territorio stata incorporata dall'Agenzia delle Entrate, l'appello avrebbe dovuto esser sottoscritto dal Direttore di quest'ultima).

Con riferimento ad un contratto estimatorio, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 6, c. 2, lett. d), d.p.r. n. 633/72 (secondo cui ai fini IVA la fatturazione dell'operazione deve intervenire comunque decorso un anno dalla consegna o spedizione del bene) nel caso in cui tale contratto debba essere considerato effettuato in frode alla legge (fattispecie in relazione alla quale, l'Ufficio ha ipotizzato un uso strumentale del contratto estimatorio, avendo rilevato una discordanza tra i quantitativi di pneumatici che il fornitore inviava "in conto vendita" al proprio cliente e quelli effettivamente fatturati, presumendo, quindi, l'avvenuta effettuazione di una serie di cessioni senza fatturazione).

Sentenza del 18/09/2019 n. 1074 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Sezione/Collegio 2

Intitolazione:

**PROCESSO TRIBUTARIO - Contributo unificato - Onlus ed associazioni
ambientaliste - esenzione.**

Massima:

Nell'ambito di contenzioso in materia assoggettata al rito del codice processuale amministrativo gli atti giudiziari depositati dalle associazioni ambientaliste e ONLUS non sono soggetti al contributo unificato.

Sentenza del 23/09/2019 n. 1093 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Sezione/Collegio 4

Intitolazione:

**PROCESSO TRIBUTARIO - Agente della Riscossione - costituzione in giudizio -
rappresentanza - avvocato del libero foro – legittimità.**

Massima:

Deve esser respinta la doglianza relativa alla illegittima ed irrituale costituzione in giudizio dell'Agente della Riscossione, a mezzo la rappresentanza, assistenza e difesa di un procuratore esterno alla struttura. Tale eccezione non riguarda il giudizio di merito ma attiene solo la Cassazione; Inoltre, occorre rilevare che l'Ente ha la facoltà di avvalersi di avvocati del libero foro secondo i criteri ivi stabiliti dal "Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione" (22/06/2017) ed al "Regolamento di amministrazione di Agenzia delle Entrate Riscossione" deliberato dal Comitato di gestione (26/03/2018) ed approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (19/05/2018).

Sentenza del 03/10/2019 n. 1156 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
6

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO - Appello - Nuovi documenti - Ammissibile.

Massima:

E' possibile produrre documenti nuovi nel processo tributario purché sia rispettato il limite fissato dall'art. 32 c.1 D. Lgs. 546/92 che prevede il deposito dei documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione. Il termine ha natura perentoria e dunque la presentazione tardiva non consente al giudice di fondarvi la propria decisione e viene sanzionata con la decadenza, a salvaguardia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio delle parti (Cass., sent. 13/11/2018, n. 29087).

Sentenza del 25/10/2019 n. 1242 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Sezione/Collegio 1

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO - Costituzione tardiva - Effetti.

Massima:

Il D.Lgs. n.546/1992 all'art.23 prevede che l'Ente impositore, nei cui confronti è stato proposto ricorso, deve costituirsi in giudizio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso. E' però principio consolidato quello che ammette la tardiva costituzione dell'Ufficio resistente anche oltre i previsti 60 giorni, purchè sia rispettato il termine, di cui all'art.32 c.1 del D.Lgs. 546/92, previsto per il deposito documentale, di giorni 20 prima della data di trattazione. Secondo la Suprema Corte se l'Ufficio non si costituisce entro i 60 giorni, bensì nei termini per la presentazione delle memorie, non gli è più consentito esporre nelle proprie controdeduzioni le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'Ufficio (v. Cass., sent. 10/06/2016, n.11943).

Sentenza del 04/12/2019 n. 1412 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
4

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO - richiesta di pagamento del maggior CUT - omesso versamento - atto di irrogazione delle sanzioni - notifica - presso un domicilio non più valido - conseguenze – inesistenza.

Massima:

Per effetto del combinato disposto degli artt. 330 c.p.c. e 17 d.lgs. n. 546/92, nel caso in cui il contribuente, per il secondo grado di giudizio, abbia eletto domicilio presso un difensore diverso da quello nominato per il primo grado, l'atto con cui è irrogata la sanzione per l'omesso pagamento del CUT dovuto per la presentazione del ricorso di primo grado deve esser notificato presso il nuovo domicilio eletto a pena dell'inesistenza della notificazione (nella specie, a fronte di un giudizio di I° grado incardinato nel 2012, nel 2015 era inviato al contribuente, presso il domicilio eletto per il primo grado, un invito al pagamento del maggior contributo unificato. Non essendo avvenuto il pagamento richiesto nei trenta giorni dalla ricezione dell'atto, l'Ufficio di Segreteria della CTP notificava al contribuente, sempre presso il domicilio eletto per il primo grado, atto di irrogazione della sanzione nella misura del 200% del maggior CUT non pagato. Impugnato tale atto irrogativo di sanzioni, la CTR lo annullava, avendo riscontrato l'invalidità della sua notificazione eseguita presso un domicilio non più valido, rimettendo in termini il contribuente per poter eseguire il versamento del maggior contributo unificato dovuto).

Sentenza del 12/02/2019 n. 97 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione/Collegio 4

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO - invito al pagamento - istanza di riesame - risposta - autonoma impugnabilità - condizioni

Massima:

Nell'ipotesi in cui, a fronte di un invito al pagamento sia presentata un'istanza di riesame, per poter valutare l'autonoma impugnabilità della relativa risposta occorre rifarsi ai principi della giustizia amministrativa secondo cui si versa nell'ipotesi di atto meramente confermativo (insuscettibile di riaprire i termini per una impugnazione) quando l'Amministrazione, a fronte di un'istanza di riesame, si limiti a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e, in particolare, senza una nuova motivazione. Viceversa, laddove l'Amministrazione abbia emesso un nuovo provvedimento che, sulla base di ulteriori elementi e di una nuova motivazione, arrivi alle medesime conclusioni dell'atto confermato, tale nuovo provvedimento, essendo di per sé idoneo a reggere la nuova determinazione amministrativa e pienamente sostitutivo del provvedimento confermato, può essere autonomamente impugnato nei termini suoi propri.

Sentenza del 12/02/2019 n. 97 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione/Collegio 4

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO - contributo unificato - pagamento mediante valore bollato - ritenuto invalido - pagamento mediante modalità telematiche - ritenuto valido - invito al pagamento - illegittimità

Massima:

E' illegittimo l'atto con cui la Segreteria del TAR Liguria pretende il pagamento di un contributo unificato sul rilievo che il versamento avrebbe dovuto essere effettuato con modalità telematiche, utilizzando l'apposito modello F24 Elide allorquando il ricorrente aveva provveduto al suo pagamento, nel corretto importo, mediante valore bollato/Lottomatica (nella specie, la CTP ha ravvisato l'illegittimità dell'atto nel fatto che la Segreteria resistente non aveva dimostrato con quali modalità fosse stata data agli utenti del servizio giustizia amministrativa la comunicazione dell'avvenuta implementazione del servizio telematico con conseguente cessazione delle vecchie modalità di pagamento. Inoltre, al momento del deposito del fascicolo la segreteria aveva necessariamente avuto modo di verificare le modalità di pagamento utilizzate facendo constatare al difensore l'irregolarità, con la conseguenza che la mancata tempestiva segnalazione di qualsivoglia errore aveva ingenerato nel ricorrente un affidamento incolpevole sulla correttezza dell'adempimento fiscale).

Sentenza del 08/07/2019 n. 533 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione/Collegio 4

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO - accertamento - impugnazione - cartella di pagamento - impugnazione - continenza tra i due giudizi - art. 39, c. 2, c.p.c. - esclusione - sospensione - art. 39, c. 1-bis, d.lgs. n. 546/92 – esclusione.

Massima:

Non esiste un rapporto di "continenza" ex art. 39, c. 2, c.p.c., tra il ricorso avverso un avviso di liquidazione ed il successivo ricorso avverso la conseguente iscrizione a ruolo della sanzione irrogata per il mancato tempestivo pagamento delle somme recate dall'avviso di liquidazione. Ed infatti la cartella è impugnabile solo per vizi propri, essendo precluso proporre avverso la stessa vizi di merito relativi all'avviso di accertamento, a loro volta proponibili soltanto nel diverso giudizio promosso per il suo annullamento, sì che sussiste tra le due cause diversità della causa petendi e, per l'effetto, del thema decidendum; tra le due cause difetta inoltre l'identità anche parziale dei fatti costitutivi oggetto di accertamento, in presenza della quale è rinvenibile quel nesso di pregiudizialità logica e giuridica che giustifica, per effetto della continenza, lo spostamento di una causa da un giudice ad un altro in deroga alle ordinarie regole sulla competenza territoriale; irrilevante, infine, è la relazione che lega l'efficacia della cartella, quale atto esecutivo, al permanere in vita dell'avviso di accertamento, in quanto tale rapporto non scalfisce l'autonomia e l'indipendenza dei due giudizi, ma può soltanto portare ad affermare in capo al contribuente il diritto al rimborso di quanto versato, nel caso in cui il giudizio di accertamento porti ad un esito a lui favorevole. Conseguentemente, non può esser disposta la sospensione del processo, ex art. 39, c. 1-bis, d.lgs. n. 546/92, afferente la cartella di pagamento in attesa dell'esito del correlato procedimento avverso l'accertamento.

Sentenza del 01/08/2019 n. 605 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione/Collegio 3

Intitolazione:

Liti da riscossione - cartella di pagamento - prova dell'avvenuta notifica - conformità delle copie all'originale - limiti dell'attestazione

Massima:

La conformità all'originale della fotocopia dell'avviso di ricevimento postale relativo alla notifica della cartella di pagamento non può essere attestata dall'Agente della Riscossione, trattandosi di documento di provenienza dell'ufficio postale, non formato dall'Agente medesimo (Cass., Ord. n. 1792/2018; Cass., n. 1974/2018).

Sentenza del 13/06/2019 n. 262 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione/Collegio 1

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO - ricorso introduttivo - copia notificata all'Ufficio - mancanza di sottoscrizione - copia depositata in Commissione - sottoscritta - inammissibilità del ricorso – esclusione.

Massima:

Ai fini dell'applicazione della sanzione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, l'omessa sottoscrizione dell'atto deve essere intesa in senso restrittivo, ossia come mancanza radicale del requisito imposto dalla legge, la quale non ricorre allorché sia priva della firma solo la copia dell'atto, notificata all'ufficio finanziario, purché l'originale del ricorso sia stato sottoscritto e depositato nella segreteria della commissione tributaria, mentre una copia priva di sottoscrizione sia stata dal contribuente, come nella specie, consegnata all'ufficio, quanto a quest'ultima rilevando solo la conformità all'originale.

Sentenza del 10/10/2019 n. 414 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione/Collegio 1

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO - Liti da riscossione - avviso di intimazione - inesistenza dell'atto notificato tramite PEC privo di firma digitale - non sussiste

Massima:

Secondo il Codice dell'Amministrazione digitale (art. 20, D.Lgs. n. 82/2005) l'apposizione di firma digitale non costituisce l'unico strumento atto a garantire l'integrità del documento, essendo previste altre forme alternative; pertanto, secondo l'assetto normativo e disciplinare della materia, essa costituisce un quid pluris, facoltativo e non obbligatorio. In tal senso si è chiaramente espressa la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite che, con sentenza n. 10266/2018 ha affermato la piena equivalenza del formato CAdES (.p7m) con il formato PAdES (.pdf), soddisfacendo entrambi i requisiti di sicurezza, integrità e immutabilità, sia per il diritto interno che per il diritto comunitario.

Sentenza del 05/12/2019 n. 506 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione/Collegio 1

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO - estinzione del giudizio - per cessazione della materia del contendere - per passaggio in giudicato della sentenza - effetto - irretrattabilità dei rapporti - equiparazione – sussistenza.

Massima:

La declaratoria di estinzione del giudizio per "cessata materia del contendere" determina una situazione di irretrattabilità assimilabile al "giudicato", conformemente alla giurisprudenza della Cassazione espressasi in relazione agli effetti della mancata proposizione del reclamo avverso il decreto presidenziale di estinzione del processo ai sensi dell'art. 28, d.lgs. n. 546/92. Conseguentemente, tale statuizione presidenziale preclude l'estendersi degli effetti di una pronuncia della Corte Costituzionale che, in epoca successiva, abbia diversamente disciplinato il rapporto tributario oggetto della controversia estinta (nella specie, l'Ufficio aveva rettificato il valore di un immobile acquisito nell'ambito di una procedura esecutiva, escludendo la possibilità di ricorrere alla sua "valutazione automatica", ai sensi dell'art. 1, c. 497, l. n. 266/05. Sorta la controversia su tale accertamento di maggior valore, il contribuente l'aveva "chiusa", aderendo alla definizione di cui al d.l. n. 98/2011; il giudizio era quindi estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere. Successivamente, avendo la Corte costituzionale dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, c. 497, l. n. 266/05, nella parte in cui la norma non prevedeva la facoltà di calcolare l'imposta di registro sul "prezzo valore" anche per gli immobili acquisiti in sede di espropriazione forzata, il contribuente ha presentato all'Ufficio un'istanza volta ad ottenere il rimborso di quanto pagato per effetto della definizione. Sorto il contenzioso sul diniego di rimborso, la CTP, considerata l'impossibilità di estendere le pronunce di incostituzionalità anche ai "rapporti esauriti", ha dovuto verificare se tali potevano esser considerati anche i rapporti chiusi per effetto di una pronuncia di cessazione della materia del contendere, oltre a quelli estinti in conseguenza del passaggio in giudicato della relativa sentenza).

Sentenza del 15/01/2019 n. 3 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione/Collegio 1

Intitolazione:

PROCESSO - ricorso - copia notificata all'ufficio - mancata sottoscrizione - copia depositata in CTP - sottoscritta - conseguenza - ammissibilità

Massima:

E' ammissibile il ricorso quando sia privo della firma solo la copia dell'atto notificato all'ufficio finanziario, sempre che l'originale sia sottoscritto e depositato presso la segreteria della CTP.

REGISTRO

Sentenza del 08/01/2019 n. 60 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio 3

Intitolazione:

REGISTRO - agevolazione "prima casa" - abitazione di lusso - superficie utile - definizione

Massima:

Ai fini della concessione dell'agevolazione "prima casa" l'abitazione non deve esser considerata "di lusso". E' classificabile tale l'abitazione che, tra l'altro, possieda una superficie utile superiore a 240 mq. In particolare, la "superficie utile" non deve esser valutata al netto degli spazi calpestabili ma deve comprendere anche i muri perimetrali e divisori con esclusione dei balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posti auto.

Sentenza del 12/03/2019 n. 328 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
1

Intitolazione:

IMPOSTA di REGISTRO - *datio in solutum* - prestazione non patrimoniale - imposta "fissa".

Massima:

*La cessione di beni immobili in favore dei propri creditori a titolo di *datio in solutum* rende applicabile l'art. 5 del D.p.r. 131/1986 concernente le scritture private non autenticate, non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale. In tal caso, l'Imposta applicabile all'atto di cessione - in caso di registrazione - è quella in misura c.d. "fissa" in ragione del principio di alternatività tra IVA ed Imposta di registro (ex art. 40 del TUR) poiché l'operazione sottostante già risulta soggetta ad IVA.*

Sentenza del 14/03/2019 n. 363 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
1

Intitolazione:

**IMPOSTA DI REGISTRO - Vendita immobiliare - Accertamento di maggior valore
- Sua determinazione in correlazione al prezzo precedente vendita fra fratelli e su
valori OMI - Accertamento - Legittimità - Fattispecie**

Massima:

Nel caso in esame l'ufficio aveva effettuato la determinazione del maggior valore in base al precedente atto di trasferimento di 1/4 degli stessi beni. Tale valore si poneva comunque all'interno della forbice OMI della zona omogenea (da € 2.700,00/mq ad € 3.700,00/mq). Doveva essere sottolineata inoltre la pregevole ubicazione. E' evidente, d'altronde, che il riferimento a trasferimenti immobiliari paragonabili a quello in esame costituisce criterio da valutarsi con cautela, atteso che bisognerebbe essere certi della assoluta somiglianza delle caratteristiche morfologiche, strutturali e di ubicazione degli immobili comparandi, per poter trarre da questi elementi realmente significativi ai fini dell'accertamento di valore. Del tutto comprensibile, pertanto, è la suvvalenza assegnata dall'Amministrazione finanziaria - e dalla Commissione tributaria provinciale - al precedente trasferimento immobiliare del medesimo bene, pro quota, in un ambito endofamiliare. Inoltre, considerando che la determinazione finale adottata dalla Commissione tributaria provinciale - non contestata con appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate - ha ridotto il valore dell'immobile ad € 406.000,00 così attribuendogli un valore a mq. pari ad € 3.052,00 circa, si rileva che essa appare del tutto all'interno delle valutazioni O.M.I., richiamate dall'Agenzia delle Entrate.

Sentenza del 19/03/2019 n. 385 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
1

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO - Cessione di immobile - Accertamento di Maggior valore - Motivazione - Requisiti - Mancata allegazione atti notarili richiamati a comparazione - Mancata individuazione caratteristiche immobili assunti a comparazione - Nullità - Sussiste - Fattispecie

Massima:

Nel caso in discussione l'Ufficio non ha allegato all'avviso di rettifica gli atti di compravendita degli immobili individuati quali comparabili onde consentire la comprensione dei calcoli riportati nella tabella di comparazione, considerato che proprio l'elaborazione delle caratteristiche degli immobili di confronto risulta sulla base del metodo applicato. L'Ufficio deduce che, pur confermando la legittimità delle stime basate sugli OMI, nel caso di specie, tali valori non possono essere considerati rappresentativi in quanto l'immobile non ha caratteristiche ordinarie per metratura e per ubicazione risultando posizionato in un complesso di notevole pregio. Proprio la peculiarità del bene rendeva illegittimo il ricorso ad un procedimento comparativo pluriparametrico, considerato che tale metodo permette di determinare il valore di mercato di un immobile attraverso il confronto tra l'immobile oggetto di stima ed un insieme di immobili similari le cui cessioni sono avvenute di recente e di cui sia noto il prezzo.

Sentenza del 09/05/2019 n. 572 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
3

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO - decreto ingiuntivo - pluralità di fideiussioni - medesimo debito - enunciazione - imposta proporzionale - applicabilità ad una sola fideiussione - applicabilità dell'imposta in misura fissa per le altre.

Massima:

L'articolo 6 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/86, prevede l'imposizione proporzionale dello 0,50% alle garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge. La relativa nota esplicativa afferma che le garanzie personali prestate da più soggetti danno luogo all'applicazione di una sola imposta, salvo l'applicazione dell'imposta fissa per quelle non contestuali. Pertanto, in presenza di più fideiussioni enunciate nel medesimo decreto ingiuntivo e comportanti una responsabilità solidale cumulativa dei fideiussori per il medesimo debito, l'imposta proporzionale deve essere applicata ad una sola fideiussione, mentre le altre sconteranno l'imposta di registro in misura fissa.

Sentenza del 18/07/2019 n. 884 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
5

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO - imposta di bollo - atti e accordi volti a modificare le condizioni contenute in sede di divorzio - art. 19, L. n. 74/1987 - esenzione - sussistenza

Massima:

L'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa, prevista dall'art. 19, L. n. 74/1987, non opera quando si tratta di atti ed accordi che non siano finalizzati allo scioglimento della comunione tra coniugi conseguente alla separazione, ma siano soltanto occasionalmente generati dalla separazione. Tale esenzione opera quindi in relazione alla disposizione patrimoniale a favore dei figli che trovi il proprio presupposto nella volontà di modificare le precedenti condizioni convenute in sede di divorzio sostituendo il rapporto obbligatorio in essere con rapporti reali. A tal fine, contrariamente a quanto preteso dall'Ufficio, è irrilevante l'esplicitazione che l'accordo patrimoniale costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, trattandosi di requisito non contenuto in alcuna norma al fine della fruizione del beneficio fiscale.

Sentenza del 19/12/2019 n. 1498 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
2

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO - art. 1, c. 1084, l. n. 145/2018 - art. 1, c. 87, lett. a), l. n. 2015/2017 - interpretazione autentica - applicabilità - conseguenza - cessione di quote - riqualificazione - cessione di ramo di azienda – illegittimità.

Massima:

La Legge di bilancio 2019 (art. 1, c. 1084, l. n. 145/2018) ha qualificato espressamente come "interpretazione autentica", quindi con efficacia retroattiva, la norma della Legge di bilancio 2018 che aveva limitato l'attività riqualificatoria dell'Ufficio, in materia di atti sottoposti a registrazione, a quelli accertabili sulla base di elementi desumibili dalla scrittura sottoposta a registro, escludendo i dati extratestuali o ad esso collegati. Conseguentemente, deve essere annullato l'atto con cui l'Amministrazione ha provveduto alla riqualificazione di un atto (nella specie, da cessione di quote in cessione di ramo di azienda) sulla base di elementi non contenuti nella medesima scrittura oggetto di registrazione.

Sentenza del 02/05/2019 n. 306 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione/Collegio 2

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO - enunciazione - art. 22, d.p.r. n. 633/72 - ricognizione di debito - "titolata" o "pura" - imposizione proporzionale al 3% od all'1% - distinzione

Massima:

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro in base all'art. 22, TUR, se in un decreto ingiuntivo di condanna è enunciato un atto ricognitivo di debito occorre distinguere: l'aliquota d'imposta da applicarsi alla "ricognizione di debito" è il 3% (ex art. 9 della tariffa parte prima allegata al DPR 131/1986) nel caso di ricognizione "pura", cioè quando nell'atto enunciato non è stato indicato "l'atto fonte dell'obbligazione sottostante"; si deve applicare, invece, l'aliquota dell'1% (ex art. 3 parte prima della tariffa allegata al DPR 131/1986, relativa agli atti dichiarativi, quando la "ricognizione di debito" è "titolata", ossia "quando dall'atto risulta ... il rapporto fondamentale" (nella specie, la CTP ha riconosciuto la sussistenza di una ricognizione "titolata" da assoggettare all'aliquota dell'1%).

Sentenza del 15/07/2019 n. 584 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione/Collegio 1

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO - sentenza - accertamento - saldo conto corrente - art. 8, c. 1, lett. c), Tariffa - 1% - applicabilità.

Massima:

Massima:

E' corretta l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale (1%) ai sensi dell'art. 8, 1° comma, lett. c), tariffa (parte I) allegata al d.p.r. n. 131/1986, alla sentenza del Tribunale che, avendo ritenuto la parziale nullità delle clausole contenute in una linea di credito ed in un contratto di conto corrente (per variazione dell'interesse senza pattuizione scritta e per superamento del tasso soglia), ha ricalcolato il saldo del conto corrente: trattasi infatti di sentenza di accertamento di un diritto di natura patrimoniale, senza annullamento di atto né restituzione di denaro né risoluzione di un contratto.

Sentenza del 27/09/2019 n. 734 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione/Collegio 2

Intitolazione:

**IMPOSTA DI REGISTRO - cessione del credito - decreto ingiuntivo - cessionario -
alternatività IVA e registro - applicabilità - esclusione**

Massima:

Conformemente alla giurisprudenza della Suprema Corte, in conseguenza della cessione del credito possono distinguersi due distinti rapporti: l'uno, tra il cedente ed il ceduto, e, l'altro, tra quest'ultimo ed il cessionario". Al riguardo, in caso di cessione del credito, l'obbligazione nascente dalla sentenza di condanna, non attiene al credito tra la cedente ed il ceduto, sottoposto ad IVA, ma è relativa al diverso ed autonomo rapporto tra il debitore ceduto e la società cessionaria, con la conclusione che tale prestazione, che non è soggetta, neppure teoricamente (perché di fatto esentata), all'imposta sul valore aggiunto va, in conclusione, sottoposta ad imposta di registro, con aliquota proporzionale". Pertanto, nel caso in cui la cessionario di un credito abbia ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore ceduto e l'Ufficio pretenda il pagamento del registro in relazione a tale decreto ingiuntivo, non è configurabile alcuna violazione del principio di alternatività tra imposta di registro ed iva, fissato dagli artt. 40 e 8, lett. b - nota II della tariffa parte prima del t.u. n. 131/1986 la cui applicazione, in base alla giurisprudenza di legittimità sopracitata, sembra doversi limitare al caso in cui venga in considerazione il medesimo rapporto contrattuale.

Sentenza del 27/09/2019 n. 734 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione/Collegio 2

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO - enunciazione - atto principale - atto enunciato - identità delle parti - necessità - caso di specie - decreto ingiuntivo - contratto di finanziamento - cessione del credito

Massima:

In base all'art. 22, comma 1, TUR, per la tassazione dell'atto enunciato è necessario che le parti siano le medesime dell'atto che contiene l'enunciazione. Tale coincidenza non sussiste in un caso come quello di specie in cui, in relazione al decreto ingiuntivo ottenuto dal cessionario di un credito derivante da un rapporto di finanziamento tra il cedente ed il debitore ceduto è stato tassato anche il contratto di finanziamento enunciato nel medesimo decreto ingiuntivo.

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO - motivazione - contenuto - sufficienza

Massima:

Deve ritenersi legittima, in base alla previsione normativa di cui all'art. 54, 5° comma, TUR, la motivazione dell'avviso di liquidazione che indichi gli estremi identificativi del decreto ingiuntivo al quale si riferisce l'imposizione, l'indicazione delle parti del giudizio concluso con il decreto, le disposizioni normative applicate e le somme richieste in pagamento. La motivazione appare legittima anche in considerazione del fatto che la società ricorrente era parte nella causa conclusasi con il decreto oggetto di tassazione e che ha sviluppato nel proprio ricorso e nella successiva memoria ampi motivi per contestare la legittimità della pretesa impositiva.

Sentenza del 09/07/2019 n. 161 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione/Collegio 1

Intitolazione:

Imposta di registro - avviso di liquidazione cartaceo - sottoscrizione con firma autografa - illegittimità per assenza del documento amministrativo informatico - non sussiste - sanatoria per raggiungimento dello scopo.

Massima:

Per quanto, con il D. Lgs. n. 82/2005, l'intento del legislatore sia stato quello di costituire un corpo organico di disposizioni cui attingere, facendo dell'informatica lo strumento privilegiato nei rapporti tra P.A. e cittadini, l'assenza del documento amministrativo informatico non determina la nullità dell'avviso. Anche ad individuare un vizio nella modalità di comunicazione adottata, l'avviso, nella veste di atto cartaceo con firma autografa, è comunque idoneo a perseguire lo scopo per cui è stato emesso, raggiungendo il destinatario e sanando così l'irregolarità.

RISCOSSIONE

Sentenza del 03/01/2019 n. 20 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio 3

Intitolazione:

RISCOSSIONE - IVA - prescrizione - decennale - sussistenza

Massima:

La riscossione di un credito in materia di IVA, a seguito di accertamento divenuto definitivo, è soggetta non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c., bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.. Ciò in quanto la relativa prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi.

Sentenza del 16/01/2019 n. 87 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio 5

Intitolazione:

**RISCOSSIONE - credito tributario di uno stato estero - titolo esecutivo straniero -
notifica al contribuente - necessità**

Massima:

La riscossione di un credito tributario di uno Stato estero da parte dell'Amministrazione finanziaria italiana, per poter esser valida, richiede che al contribuente sia notificato il titolo esecutivo formato dallo Stato straniero. Non è quindi sufficiente che la cartella di pagamento notificata al contribuente si rechi un ruolo formato dall'Agenzia delle Entrate italiana. Depone in tal senso l'art.5 del D.Lgs. n. 69/2003 in base al quale "su domanda dell'autorità richiedente, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei titoli esecutivi ricevuti, dà corso al recupero dei crediti sorti nello Stato richiedente".

Sentenza del 26/02/2019 n. 264 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
1

Intitolazione:

**RISCOSSIONE - cartella di pagamento - concessionario - notificazione diretta -
ammissibilità.**

Massima:

Conformemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 175/2018, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.

Sentenza del 07/03/2019 n. 324 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
1

Intitolazione:

RISCOSSIONE - criteri di calcolo degli interessi - decorrenza dei termini

Massima:

Alla stregua della disciplina ex art. 2033 c.c. (il c.d. "indebito oggettivo"), non può ritenersi in mala fede l'ente pubblico che riscuote somme dovute dal privato in base ad una legge vigente, alla cui osservanza il medesimo ente sia stato obbligato (sino alla pronuncia di illegittimità costituzionale della norma o sino alla sua abrogazione). Pertanto il calcolo degli interessi sull'imposta - diventata, successivamente ad una modifica normativa - "indebita" deve decorrere dal momento in cui il pagamento è divenuto tale e non dal momento del pagamento della stessa. (Nel caso di specie, il contribuente lamentava l'errata decorrenza dei termini di calcolo degli interessi maturati dal versamento dell'imposta che - però - solo successivamente ad una modifica normativa ne ha decretato l'indebito versamento. La CTR ritiene di dover riconoscere come dies a quo il momento non del versamento - precedente - dell'imposta ma il momento in cui - ex lege - tale pagamento è divenuto "indebito" in quanto non più normativamente dovuto).

Sentenza del 03/07/2019 n. 840 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
1

Intitolazione:

RISCOSSIONE - preavviso di iscrizione di ipoteca - notificazione - pec - legittimità

Massima:

La comunicazione di un preavviso di iscrizione ipotecaria ben può essere notificata a mezzo P.E.C., ex artt. 26, 49, comma 2, e 77, comma 2 bis, d.p.r. 29.9.1973 n. 602. In ogni caso la tempestiva proposizione del ricorso sana l'eventuale vizio di notifica della comunicazione, stante il raggiungimento dello scopo, non essendovi in alcun modo spazio per parlare di inesistenza della sua notificazione tramite P.E.C.

Sentenza del 13/08/2019 n. 995 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
6

Intitolazione:

RISCOSSIONE - cartella di pagamento - indicazione del responsabile del procedimento - necessita

Massima:

In applicazione della specifica norma introdotta dal D.L. n. 249 del 2007, art. 36, comma 4-ter, l'indicazione del responsabile del procedimento è richiesta a pena di nullità dell'atto, non potendo essere elusa dalla generica menzione del direttore dell'Ufficio o di un suo delegato, impersonalmente indicato. Ciò corrisponde all'esigenza di porre il contribuente in condizione di conoscere l'identità della persona fisica che abbia effettiva conoscenza della singola pratica a cui potersi direttamente rivolgere. Conseguentemente, l'indicazione generica del funzionario apicale non rispetta la ratio della norma citata e la specifica sanzione non può essere che la nullità della cartella.

Sentenza del 04/10/2019 n. 1168 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
1

Intitolazione:

**Liti da riscossione - cartella di pagamento - notifica diretta tramite servizio postale -
legittimità - sussiste - art. 26, D.P.R. n. 602/73**

Massima:

In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento può avvenire anche mediante invio diretto, da parte dell'agente, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; ciò in quanto la seconda parte del primo comma dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/73 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata all'agente per la riscossione ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella descritta nella prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. Come confermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 175/2018, la disciplina speciale che consente all'agente per la riscossione di procedere alla notificazione diretta delle cartelle di pagamento trova giustificazione nella natura sostanzialmente pubblicistica del ruolo ricoperto e dell'attività posta in essere, essendo l'agente un organo indiretto dell'A.F., cui è delegato l'esercizio dei poteri funzionali alla riscossione delle entrate pubbliche.

Sentenza del 26/11/2019 n. 1388 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
2

Intitolazione:

RISCOSSIONE - Invito al pagamento - Notifica tramite PEC senza attestazione di conformità - Ammessa.

Massima:

Non c'è nullità della notifica dell'invito per mancata attestazione di sua conformità, essendo tale modalità consentita dall'art. 49 comma 2 del D.L. 24.06.2014 n. 90 e T.U. n. 115/2002, voluta dal legislatore per risparmi di spesa e una maggiore rapidità del procedimento della notifica con indiscussa garanzia di non modificabilità e di integrità del documento trasmesso.

Sentenza del 08/01/2019 n. 22 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione/Collegio 6

Intitolazione:

RISCOSSIONE - attestazione di conformità - mancanza - eccezione - sanatoria

Massima:

Nel caso di notificazione di una cartella di pagamento a mezzo pec, la contestata mancanza dell'attestazione di conformità dell'atto è sanata dalla produzione in giudizio, da parte del contribuente, dell'atto da lui ricevuto se la conformità con l'atto spedito a mezzo pec non è oggetto di contestazione.

Intitolazione:

RISCOSSIONE - ruolo - 36 bis d.p.r. n. 600/73 - controlli automatizzati - iscrizione a ruolo per interessi e sanzioni - esclusione

Massima:

Nel caso di iscrizione a ruolo effettuata ai sensi dell'art. 36 bis d.p.r. n. 600/73, cioè mediante semplice controllo automatizzato, vincolato dal legislatore alla verifica dei dati inseriti in dichiarazione, di eventuali errori formali, ritenute e deduzioni esposti, l'applicazione di interessi e sanzioni configura un vizio di eccesso di potere per sviamento, con conseguente annullabilità dell'atto impugnato, in applicazione dell'art. 21 octies, comma 1, L.241/1990.

Sentenza del 07/01/2019 n. 1 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione/Collegio 1

Intitolazione:

RISCOSSIONE - cartella di pagamento - notificazione a mezzo pec - estensione ".pdf" - validità.

Massima:

In conformità a Cass., S.U., sent. n. 10266/2018, che ha equiparato le firme digitali di tipo "CAdES" e "PAdES", è valida la cartella di pagamento notificata a mezzo pec che abbia un'estensione ".pdf" e non ".p7m".

Sentenza del 01/03/2019 n. 31 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione/Collegio 1

Intitolazione:

RISCOSSIONE - CONTENZIOSO - Intimazione di pagamento - Carezza di motivazione -

Massima:

Non sussiste carezza di motivazione dell'intimazione di pagamento per mancata conoscenza della causa dell'atto, quando, il ricorrente sia a conoscenza dell'origine dell'imposta richiesta per averla contestata in giudizio in relazione ad atti prodromici da lui conosciuti e contestati.

Sentenza del 18/09/2019 n. 195 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione/Collegio 1

Intitolazione:

RISCOSSIONE - Fallimento - responsabilità in proprio del curatore per l'obbligazione d'imposta del fallito - non sussiste

Massima:

Il curatore fallimentare non può essere ritenuto responsabile per il pagamento dei tributi gravanti sul fallimento, potendo unicamente, se mai si ravvisa un inadempimento in tal senso, essere destinatario di un provvedimento di irrogazione delle relative sanzioni. Detto principio è fondato sulla ricostruzione, sul piano sistematico, dei rapporti tra l'imputazione della soggettività passiva tributaria rispetto a coloro che vengono dichiarati falliti ed il ruolo che la legge assegna alla figura del curatore fallimentare. Quest'ultimo, infatti, sostituisce il fallito nell'assolvimento dei relativi obblighi dichiarativi, ma non assume né la qualifica di contribuente, né quella di responsabile d'imposta. Simmetricamente, permane in capo al fallito la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario (Cass., n. 2910/2009).

Sentenza del 15/01/2019 n. 1 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione/Collegio 1

Intitolazione:

Pignoramento di crediti presso terzi - atto non previsto dall'art. 19 D.Lgs. 546/92 come autonomamente impugnabile - sussistenza dell'interesse ad agire del contribuente - ammissibilità

Massima:

E' ammissibile il ricorso contro atto di pignoramento presso terzi, laddove sussista interesse ad agire del contribuente (Cassazione SS.UU., sent. n. 14667/2011).

Sentenza del 09/04/2019 n. 106 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione/Collegio 1

Intitolazione:

Avviso di intimazione - impugnazione - eccezione di prescrizione del credito tributario - effetto interruttivo della pendenza di ricorso per cassazione sul diniego di autotutela riguardante la prodromica cartella di pagamento per imposte dirette - non ravvisabilità - maturazione della prescrizione

Massima:

La pendenza di giudizio di legittimità, gravante sulla decisione di appello riguardante contenzioso relativo all'istanza per autotutela, presentata per l'annullamento del ruolo e cartella di pagamento prodromici ad intimazione impugnata, non costituisce atto interruttivo della prescrizione del diritto al credito tributario (Cassazione, Sez. II civile, 7.05.2013 n.10594).

Sentenza del 27/05/2019 n. 160 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione/Collegio 2

Intitolazione:

Cartella di pagamento - impugnazione - mancata costituzione dell'agente la riscossione - motivi del ricorso volti a negare l'esistenza dell'*an debeatur* - costituzione dell'agenzia delle entrate quale ente impositore - eccezione di difetto di legittimazione passiva - infondatezza

Massima:

La mancata costituzione in giudizio dell'agente la riscossione, in processo riguardante cartella di pagamento, non osta alla pronunzia sul merito, laddove i motivi del ricorso siano volti a censurare la fondatezza della pretesa impositiva, al riguardo essendo legittimata a resistere l'agenzia delle entrate, quale ente impositore, costituitasi in giudizio.

Sentenza del 08/01/2019 n. 73 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio 1

Intitolazione:

SANZIONI - Società di persone e soci - accertamento - imputazione al socio pro quota del maggior reddito accertato nei confronti della società - sanzione per dichiarazione infedele - irrogabile nei confronti del socio

Massima:

L'accertamento di un maggior reddito risultante dalla rettifica operata nei confronti di una società di persone (nella specie, una s.a.s.), ed imputato pro quota per trasparenza al socio ai fini IRPEF, comporta anche l'applicazione allo stesso socio della sanzione per infedele dichiarazione. Ciò in quanto l'irrogazione di tale sanzione non si fonda solo sull'elemento della volontarietà, ma anche su quello della colpevolezza. Nel caso di soci non amministratori la colpa consiste nell'omesso o insufficiente esercizio del potere di controllo sullo svolgimento degli affari sociali e di consultazione dei documenti contabili nonché del diritto ad ottenere il rendiconto dell'attività sociale, mentre per i soci amministratori nell'omesso o insufficiente esercizio dei poteri di gestione, direzione e controllo dell'attività sociale. Dunque, deve ritenersi legittima l'irrogazione della sanzione al socio accomandante per l'infedele dichiarazione dei redditi della società.

Intitolazione:

SANZIONI - Art. 6 D.lvo 1997, n. 472 - Attività di un soggetto terzo denunciato all'Autorità giudiziaria - Esimente - Commercialista "infedele" - Non applicazioni - Requisiti - Fattispecie

Massima:

E' noto che scopo dell'art. 6 comma 3 d.lvo 1997 n. 472 è quello di prevenire accordi fraudolenti diretti a conseguire l'impunità, sottintendendo l'impossibilità di deleghe diverse da quelle concernenti il versamento del tributo e imponendo la sorveglianza degli obbligati sull'esecuzione del pagamento rimesso ad altri e - come chiarito anche dalla circolare MEF n. 180 E/1998 - la disciplina del predetto art. 6, comma 3, disciplina, in modo più ampio, le fattispecie già oggetto della Legge n. 423/95 in quanto "rispetto ad essa, la nuova norma di carattere generale non si limita a prendere in considerazione la condotta illecita di dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati, notai e altri professionisti iscritti negli appositi albi, ma si riferisce a qualsiasi terzo e quindi, in particolare, a ogni altro soggetto cui venga conferito mandato dal contribuente, dal responsabile o dal sostituto d'imposta". La non punibilità in questione presuppone la convincente dimostrazione che l'omesso pagamento del tributo sia dipeso da un fatto addebitabile ad un terzo, debitamente autorizzato dal Contribuente alla prestazione professionale, ex ante valutabile soggetto affidabile secondo criteri di ordinaria diligenza (quindi senza culpa in eligendo del titolare), tempestivamente denunciato all'Autorità giudiziaria dopo la scoperta di detto-reato. Tutte queste condizioni sono state provate dal Contribuente che, partendo dalla comprovata piena ed esclusiva responsabilità penale del commercialista, regolarmente iscritto all'Albo professionale, quindi reputabile ex ante del tutto affidabile, ha provato di aver subito (a meno di 3 mesi dalla conoscenza dell'illecito) denunciato il commercialista e di non aver potuto aver conoscenza del suo comportamento truffaldino prima della richiesta dell'Agenzia in quanto nessuna provvista economica era stata data al professionista il quale, operava - come ribadito dall'appellante e non seriamente contestato dall'Ufficio - all'insaputa del Contribuente "il pagamento di un F/24 a zero in data 24/07/2011, in qualità di intermediario telematico a valere su un presunto conto corrente del professionista.

Sentenza del 02/05/2019 n. 529 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
3

Intitolazione:

SANZIONI - credito IVA - compensazione - modalità - pagamento tramite "home banking" e non tramite "Fisconline" o "Entratel" - irrogazione della sanzione di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 471/97 – illegittimità.

Massima:

Alla compensazione di un credito IVA relativo al 2010 mediante il modello F24 pagato con il canale "home banking" invece che tramite il canale "Fisconline" od "Entratel", così come richiesto dall'Amministrazione finanziaria, non può esser applicata la sanzione di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 471/97. Tale norma riguarda infatti la violazione di obblighi informativi da parte del contribuente e, per il principio di tassatività della sanzione amministrativa, non può esser applicata anche a casi differenti. L'utilizzo, da parte del contribuente, di modalità diverse per eseguire il versamento lo espone soltanto al rischio che l'operazione non venga accettata: pertanto, nel caso in cui l'operazione sia comunque andata a buon fine e nessuna contestazione sia sorta sulla spettanza della compensazione, non dovrà esser applicata alcuna sanzione anche ai sensi dell'art. 10, comma 3, l. n. 212/2000, non essendosi verificato alcun danno erariale né alcun pregiudizio all'azione di controllo dell'Ufficio.

Sentenza del 17/09/2019 n. 1057 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Sezione/Collegio 6

Intitolazione:

SANZIONI - Sanzioni tributarie non penali - disapplicazione - condizioni - art. 8, D.Lgs. n. 546/92

Massima:

L'oggettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni tributarie costituisce un limite giuridicamente rilevante all'irrogazione delle sanzioni, corollario della regola generale in forza della quale, in tale ambito, non può esistere responsabilità senza colpa. In particolare, sotto il profilo normativo, l'art. 8 del D.Lgs. n. 546/92 attribuisce al giudice il potere di escludere, anche d'ufficio e senza necessità di sollecitazione da parte dell'interessato, l'applicabilità delle sanzioni tributarie non penali.

Sentenza del 19/12/2019 n. 1489 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
2

Intitolazione:

**SANZIONI - adempimenti fiscali - professionista incaricato - irregolarità -
contribuente - onere di controllo - sussistenza - conseguenze**

Massima:

E' legittimo l'atto di irrogazione delle sanzioni notificato al contribuente nel caso in cui il professionista incaricato di redigere la dichiarazione abbia ripetutamente utilizzato in compensazione un credito inesistente. Ed infatti, il contribuente deve sempre svolgere un'attività di controllo sull'operato del proprio commercialista: in mancanza di tale controllo, non è possibile escludere la sua colpevolezza con conseguente legittimità delle sanzioni che sia state a lui irrogate per le irregolarità commesse dal professionista.

Sentenza del 17/12/2019 n. 526 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione/Collegio 2

Intitolazione:

SANZIONI - studio di settore - assenza di "un normale svolgimento dell'attività" - presentazione dello studio - obbligo - contrasto normativo - mancata presentazione - art. 10, L. n. 212/2000 - mera violazione formale - sanzionabilità - esclusione

Massima:

A fronte del contrasto tra l'art. 1, c. 19, L. n. 296/2006 (secondo cui nel caso di "un non normale svolgimento dell'attività" "può" comunque essere richiesta la compilazione dello studio di settore) e le "istruzioni" alla compilazione dello studio di settore (le quali impongono comunque la presentazione del modello anche nell'ipotesi di "un non normale svolgimento dell'attività"), non può essere irrogata alcuna sanzione per la mancata presentazione dello studio di settore, trattandosi di "mera violazione formale" senza alcun debito di imposta non punibile ai sensi dell'art. 10, L. n. 212/2000.

TRIBUTI LOCALI

Sentenza del 24/01/2019 n. 117 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
2

Intitolazione:

**TRIBUTI LOCALI - Imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni -
manifesti mortuari - esclusione**

Massima:

I manifesti mortuari non sono riconducibili ad un'attività economica che necessiti di messaggi pubblicitari; pertanto, qualora detti manifesti vengano direttamente affissi dalle agenzie funebri, nessuna imposta è dovuta, mentre se l'affissione è richiesta al Comune il committente deve corrispondere il relativo diritto.

Sentenza del 29/01/2019 n. 141 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
1

Intitolazione:

**TRIBUTI LOCALI - area portuale - concessione - ICI - maggiore rendita -
presupposto - notifica al concessionario - necessità**

Massima:

Nel caso in cui un'area portuale sia gestita in concessione, il Comune non può pretendere nei confronti del concessionario un pagamento a titolo di ICI se al medesimo concessionario non sia stata precedentemente notificata la nuova rendita sulla quale è stata calcolata la maggiore imposta supposta dovuta.

Sentenza del 20/02/2019 n. 230 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
1

**TRIBUTI LOCALI - imposta sulla pubblicità - art. 17, c. 1, lett. i-bis) - pubblicità
effettuata all'interno di sale cinematografiche - esenzione - CIMP - comunanza di
presupposto - esenzione per l'imposta sulla pubblicità applicabile anche al CIMP -
rimborso - spettanza**

Massima:

*In conseguenza dell'introduzione della lettera i-bis), all'art. 17 del d.lgs. n. 507/93, con la quale è stata
esentata da imposizione la pubblicità effettuata nelle sale cinematografiche, è venuto meno anche l'obbligo di
corrispondere, per la medesima fattispecie, il CIMP: non sono infatti ipotizzabili attività pubblicitarie
assoggettabili al CIMP che non costituiscano anche presupposto imponibile dell'imposta comunale sulla
pubblicità (nella specie, la Commissione ha ritenuto spettante il rimborso richiesto per il CIMP versato
dalla ricorrente per la pubblicità svolta all'interno delle sale cinematografiche, anche tenuto conto che il locale
regolamento comunale prevedeva che "non è oggetto di autorizzazione la pubblicità effettuata all'interno di
locali, pubblici o privati, ancorché aperti al pubblico, purché non visibili all'esterno": disposizione che la
Commissione ha ritenuto sostanzialmente coincidente con l'esenzione prevista dall'art. 17, comma 1, lett. i-
bis, d.lgs. n. 507/93, per l'imposta sulla pubblicità).*

Sentenza del 12/03/2019 n. 327 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
1

Intitolazione:

TRIBUTI LOCALI - TOSAP - terreno sovrastato da cavalcavia autostradale - occupazione da parte del concessionario della rete - sussistenza - presupposto impositivo - configurabilità

Massima:

La società che gestisce in concessione la rete autostradale deve pagare la TOSAP in relazione alla porzione di superficie, compresa nel territorio comunale, sovrastata da un cavalcavia. Il presupposto impositivo del tributo, ai sensi degli artt. 38 e 39 del DLGS 507/93 è costituito dall'occupazione di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni, che comporti un'effettiva sottrazione della superficie ad uso pubblico. In particolare l'art. 39 del Decreto dispone testualmente che la tassa è dovuta al Comune o alla Provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione, o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio. Tale norma deve interpretarsi nel senso che l'occupazione a mezzo di impianti di servizi pubblici è soggetta alla tassa sia che si tratti di spazi sottostanti che soprastanti lo spazio pubblico.

Sentenza del 12/03/2019 n. 327 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
1

Intitolazione:

TRIBUTI LOCALI - TOSAP - rete autostradale - gestione in concessione - concessionario - ente che agisce in piena autonomia - esenzione di cui all'art. 49, lett. a), d.lgs. n. 507/93 - applicabilità - esclusione - soggettività passiva - configurabilità

Massima:

Non è invocabile, da parte della società che gestisce in concessione la rete autostradale l'esenzione dal pagamento della TOSAP prevista dall'art. 49, lett. a) d.lgs. n. 507/93. La società concessionaria è infatti l'esecutrice della progettazione e della realizzazione dell'opera pubblica a fronte del corrispettivo costituito dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati, non rilevando il fatto che il viadotto sia di proprietà del demanio e che, al termine della concessione, anche la gestione torni in capo allo Stato, poiché, nel periodo di durata della concessione, il bene, funzionale all'esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito da un ente che agisce in piena autonomia.

Sentenza del 19/03/2019 n. 382 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
2

Intitolazione:

**TRIBUTI LOCALI - ICI - soggettività passiva - esenzione enti non commerciali -
destinazione d'uso degli immobili - Sua prova - Spettanza**

Massima:

L'art. 7 comma 1 lett. a del D. Lgs. 504/92 indica in modo incontrovertibile i presupposti necessari per beneficiare dell'esenzione dell'Imposta comunale sugli immobili, sia sotto il profilo soggettivo sia sotto quello oggettivo, puntualizzando che deve trattarsi di immobili adibiti esclusivamente ai fini istituzionali. Nell'elenco - ex art. 7 del D. Lgs. 504/92, che deve intendersi tassativo stante l'assenza di una formula di chiusura che ammetta un'interpretazione estensiva - non compare alcun riferimento ad enti non economici di diversa natura. Vi è di più, quand'anche la legge ammettesse detta possibilità, sarebbe comunque onere dell'Ente (non incluso nella disposizione) provare in modo puntuale lo svolgimento dei soli compiti istituzionali presso l'immobile per cui è causa. Ancora, l'eventuale decisione precedente di una Commissione tributaria che attesti il mancato perseguimento dello scopo di lucro non costituisce caratteristica sufficiente per includere l'Ente nell'elenco dei soggetti non suscettibili di esenzione ICI/IMU.

Sentenza del 08/04/2019 n. 459 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
2

Intitolazione:

IRAP - Cuneo Fiscale - Riduzione base imponibile - Azienda pubblica di trasporto persone - Affidamento servizio - Concessione o Appalto - Distinzione - Rilevanza - Accertamento - Legittimità

Massima:

E' indubbio che in ragione del contratto di servizio sottoscritto con il Comune, integrato dalle prescrizioni regionali operi a tariffa: agli artt. 24 e 26, prevedono un regime tariffario (un indirizzo di politica tariffaria impresso dagli enti pubblici Comune e Regione) accompagnato dai meccanismi finalizzati al perseguimento dell'equilibrio finanziario di gestione. Pertanto, l'esistenza di tale servizio a tariffa fonda (e giustifica) l'esclusione ex lege del beneficio per cui è causa.

Sentenza del 10/04/2019 n. 470 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
1

Intitolazione:

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - cabina fotografica automatizzata - scritture informative e fotografie apposte sul suo esterno - messaggio pubblicitario - Sussistenza - Imposta dovuta

Massima:

Nel caso di specie, siamo di fronte a cabine per il rilascio di fototessere ed altro, ove le scritture informative e le fotografie apposte sulle cabine, rappresentano un vero e proprio messaggio pubblicitario, volto a richiamare l'attenzione del pubblico sui servizi offerti. Tali cabine non possono essere considerate sedi secondarie o filiali della Società appellante, in quanto non compaiono sul certificato della CCLAA e non hanno le caratteristiche strutturali e di autonoma organizzazione nonché di lavoro umano che sono richieste per qualsiasi unità operativa commerciale e/ o produzione di servizi.

Sentenza del 18/04/2019 n. 487 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
3

Intitolazione:

**TRIBUTI LOCALI - IMU - terreni edificabili inseriti nel P.R.G. - imponibilità -
sussiste - riduzione dell'imposta in considerazione della diminuita potenzialità
edificatoria - applicabilità**

Massima:

Pur se la normativa in materia IMU prevede l'imponibilità dei terreni inseriti nel P.R.G. indipendentemente dalla effettiva possibilità di sfruttamento edificatorio, non può non tenersi nella dovuta considerazione il fatto della mancata attuazione degli interventi necessari al fine di rendere concreto il formale indice edificatorio. Pertanto, in un caso come quello di specie, nel quale una perizia giurata ha certificato che i terreni sono ubicati in zona esondabile (mappale 9), che si rende comunque necessaria una messa in sicurezza idraulica nel rispetto del piano di bacino e che il terreno (al mappale 8) risulta anche gravato di servitù di metanodotto con gravi oneri a carico della proprietà per eventuali interventi edificatori, alla luce del dettato Costituzionale, art. 53, la tassazione deve essere ridotta al 30%, in considerazione della loro diminuita potenzialità edificatoria.

Sentenza del 26/06/2019 n. 789 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
3

Intitolazione:

IMU - Soggetto passivo - Formale rinuncia diritto abitazione - Necessita.

Massima:

Senza formale rinuncia al diritto di abitazione, il titolare del diritto resta soggetto passivo dell'IMU.

Sentenza del 04/07/2019 n. 831 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio 1

Intitolazione:

TRIBUTI LOCALI - IMU - immobile - "bene culturale" - verifica da parte del Ministero - dichiarazione con cui è negata tale natura - effetto retroattivo - sussistenza - conseguenza - agevolazione IMU - decadenza

Massima:

L'art. 12 del d.lgs. n. 42/2004 ("Codice dei beni culturali") introduce una presunzione legale di culturalità di tutte le cose di proprietà pubblica o di enti privati non lucrativi e, di conseguenza, sottopone tali cose a tutela facendo tuttavia salva la possibilità della prova contraria, mediante il riscontro effettivo e concreto della sussistenza o meno di tale interesse, da effettuarsi attraverso il procedimento amministrativo di verifica. In particolare, nel caso in cui la verifica dia esito negativo, la sottrazione al regime di tutela è da ritenere che abbia effetto retroattivo, dal momento che la verifica negativa non solo fa cessare l'efficacia della presunzione legale di culturalità, ma costituisce altresì prova della non veridicità di quanto sino a quel momento legalmente presunto, ossia della sussistenza dell'interesse culturale. Conseguentemente, sulla base del sopraggiunto provvedimento del Ministero, il Comune può negare il rimborso dell'IMU precedentemente disposto a favore della società che, avendo ricevuto in concessione dal Comune il diritto di proprietà superficiaria su di un immobile, vi abbia eseguito dei lavori di riqualificazione e ristrutturazione determinando la perdita dei requisiti per considerarlo "bene culturale".

Sentenza del 17/07/2019 n. 872 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
1

Intitolazione:

TRIBUTI LOCALI - IMU - stabilimenti balneari - concessione - area demaniale - capacità di produrre reddito - rilevanza - assoggettabilità ad imposta - sussistenza - periodo di apertura dello stabilimento - rilevanza

Massima:

Il concessionario su aree demaniali è soggetto passivo del tributo da un punto di vista formale, senza necessità di accertare il contenuto del rapporto concessorio, vale a dire se lo stesso abbia effetti reali (con la conseguente nascita in capo al concessionario di un diritto di superficie) ovvero solo effetti obbligatori. In tale contesto, la questione dell'amovibilità e precarietà dei fabbricati non è affatto rilevante, in quanto gli stessi hanno comunque una autonoma capacità reddituale. Conseguentemente, anche uno stabilimento balneare, possedendo una capacità reddituale, è soggetto ad IMU. Tuttavia, non potendo il concessionario disporre dell'unità immobiliare per tutto l'anno, ma solo per il periodo espressamente previsto dalla concessione, il Comune non può pretendere l'IMU anche per periodi dell'anno in cui lo stabilimento balneare, per stessa imposizione del concedente, sia inidoneo a produrre reddito.

Intitolazione:

TRIBUTI LOCALI - ICI - esenzione - edifici di culto - nozione

Massima:

Al fine del riconoscimento dell'esenzione da ICI di cui all'art. 7, lett. i), d.lgs. n. 504/92, si considerano attività di "religione e culto", ai sensi dell'articolo 16, lettera a), legge n. 222/1985, "quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana». In virtù di tale puntuale specificazione, si considerano esenti, gli oratori, i centri parrocchiali, i seminari, le case religiose, i monasteri e i conventi, gli episcopi e gli uffici delle Curie diocesane. Una particolare importanza riveste l'ipotesi relativa agli "edifici di culto e loro pertinenze" in quanto garantisce l'esenzione per tutti gli immobili adibiti a luogo di culto (le chiese) e, soprattutto, per le loro pertinenze, che- intese in senso civilistico (art. 817 cod. civ.)- includono l'oratorio e le altre strutture nelle quali vengono svolte le attività di catechesi, gli incontri e le iniziative parrocchiali che non si configurano come attività commerciali, ma anche le abitazioni per il clero addetto alla parrocchia, quelle dei sacrestani assunti e le abitazioni delle religiose che per Convenzione operano anche all'interno della pastorale parrocchiale.

Sentenza del 06/08/2019 n. 964 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
6

Intitolazione:

TRIBUTI LOCALI - Imposta sulla pubblicità cabina per fototessere - insegna di esercizio - esclusione - imposta - debenza

Massima:

L'imposta sulla pubblicità non è dovuta per l'"insegna di esercizio" dovendosi intendere tale quella che ha la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica (art. 2bis, comma 6, D.L. n. 13/2002). Nel caso di una cabina per fototessera, deve ritenersi che essa non costituisca la sede economica della società, anche nell'accezione di sede secondaria alla quale viene estesa l'esenzione dalla circolare n. 3 DPF del 03.05.2002, in quanto riporta semplicemente i messaggi pubblicitari volti a sollecitare la domanda di beni e servizi. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di merito e legittimità affermando che i distributori automatici di qualunque categoria, ivi incluse le cabine per fototessera, non possono in alcun modo essere qualificati sedi secondarie, filiali o similari.

Sentenza del 06/08/2019 n. 968 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
6

Intitolazione:

TRIBUTI LOCALI - imposta sulle pubbliche affissioni - manifesti mortuari - affissione - direttamente da parte del contribuente - assoggettabilità - esclusione.

Massima:

I manifesti mortuari non sono soggetti ad imposta sulla pubblicità, perché non costituiscono messaggio diffuso dell'esercizio di una attività economica pubblicitaria, e, se affissi in proprio non sono soggetti al diritto nei confronti del comune, cui invece essa spetta se esso provvede, in proprio o a mezzo di concessionario, alla esecuzione dell'affissione. Al più potrebbe in astratto, individuarsi nei confronti del contribuente che ha affisso direttamente il manifesto, il comportamento di affissione abusiva cui consegue la soggezione a specifiche sanzioni amministrative e non la debenza del tributo.

Sentenza del 19/09/2019 n. 1079 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Sezione/Collegio 1

Intitolazione:

IRAP - Autonoma organizzazione - Requisiti.

Massima:

Ai fini IRAP, l'autonoma organizzazione non si configura con la sola presenza di segretaria con mansioni esecutive, circostanza inidonea di per sé ad integrare il requisito della "autonoma organizzazione" in quanto non eccedente il minimo indispensabile per lo svolgimento dell'attività professionale.

Sentenza del 01/10/2019 n. 1145 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
2

Intitolazione:
IMPOSTE LOCALI - TARI - Soggetti passivi.

Massima:

La tassa sui rifiuti (TARI), il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi, anche da società che abbia ottenuto in gestione aree scoperte destinate a parcheggio pubblico a pagamento.

Sentenza del 04/11/2019 n. 1272 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
5

Intitolazione:

ICI - Stabilimenti balneari - Strutture amovibili - Capacità reddituale.

Massima:

Sono soggette ad ICI le strutture precarie ed amovibili degli stabilimenti balneari, pur applicando la riduzione del 30% della base imponibile, prevista dalla Circolare Demanio n° 5541/2002 per le ipotesi di prevalente balneazione. Gli impianti destinati a servizi balneari, come cabine, bar, gazebo, etc..., seppure come temporanee ed amovibili hanno capacità reddituale e ciò rileva ai fini dell'imposizione fiscale. (cfr. Cassazione Ord. N° 9429/2019).

Sentenza del 13/12/2019 n. 1462 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
3

Intitolazione:

**TRIBUTI LOCALI - ICI - fabbricato - ultimazione dei lavori - area fabbricabile -
assoggettamento ad imposta - esclusione**

Massima:

In base alla giurisprudenza della Cassazione, una volta che siano ultimate alcune unità immobiliari, deve escludersi che l'area possa essere assoggettata ad ICI come "area fabbricabile", atteso che l'area in relazione alla quale gli interventi non sono stati ultimati assume la qualità di pertinenza non tassabile delle unità immobiliari già realizzate.

Intitolazione:

TRIBUTI LOCALI - IMU - stabilimenti balneari - concessione - area demaniale - assoggettabilità - esclusione

Massima:

In caso di stabilimento balneare che incida su area demaniale, occorre distinguere fra la concessione della mera disponibilità dell'area da quella che comporta la collocazione di opere stabili. Solo in quest' ultimo caso la posizione del concessionario è assimilabile ad un diritto di proprietà con conseguente applicazione dell'ICI e dell'IMU. Inoltre, nel caso in cui sulla spiaggia non insistano manufatti caratterizzati da un utilizzo estraneo al periodo estivo e/o al periodo balneare e/o ai periodi destinati a scopi elioterapici e, quindi, non esistendo una struttura che possa essere assimilabile ad un fabbricato o area fabbricabile, viene a difettare il presupposto di imposta non potendo essere soggetta a tassazione la mera disponibilità dell'area concessa. E va aggiunto che l'assoggettabilità al tributo, per quanto attiene gli stabilimenti balneari, prescinde dal fatto che l'area concessa sia o meno accatastata, dovendo aversi riguardo alle oggettive caratteristiche del bene.

Sentenza del 08/04/2019 n. 459 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
2

Intitolazione:

IRAP - Cuneo Fiscale - Riduzione base imponibile - Azienda pubblica di trasporto persone - Affidamento servizio - Concessione o Appalto - Distinzione - Rilevanza - Accertamento - Legittimità

Massima:

E' indubbio che in ragione del contratto di servizio sottoscritto con il Comune, integrato dalle prescrizioni regionali operi a tariffa: agli artt. 24 e 26, prevedono un regime tariffario (un indirizzo di politica tariffaria impresso dagli enti pubblici Comune e Regione) accompagnato dai meccanismi finalizzati al perseguimento dell'equilibrio finanziario di gestione. Pertanto, l'esistenza di tale servizio a tariffa fonda (e giustifica) l'esclusione ex lege del beneficio per cui è causa.

Sentenza del 10/04/2019 n. 470 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
1

Intitolazione:

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - cabina fotografica automatizzata - scritte informative e fotografie apposte sul suo esterno - messaggio pubblicitario - Sussistenza - Imposta dovuta

Massima:

Nel caso di specie, siamo di fronte a cabine per il rilascio di fototessere ed altro, ove le scritte informative e le fotografie apposte sulle cabine, rappresentano un vero e proprio messaggio pubblicitario, volto a richiamare l'attenzione del pubblico sui servizi offerti.

Tali cabine non possono essere considerate sedi secondarie o filiali della Società appellante, in quanto non compaiono sul certificato della CCLAA e non hanno le caratteristiche strutturali e di autonoma organizzazione nonché di lavoro umano che sono richieste per qualsiasi unità operativa commerciale e/o produzione di servizi.

Sentenza del 18/04/2019 n. 487 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
3

Intitolazione:

TRIBUTI LOCALI - IMU - terreni edificabili inseriti nel P.R.G. - imponibilità - sussiste - riduzione dell'imposta in considerazione della diminuita potenzialità edificatoria - applicabilità

Massima:

Pur se la normativa in materia IMU prevede l'imponibilità dei terreni inseriti nel P.R.G. indipendentemente dalla effettiva possibilità di sfruttamento edificatorio, non può non tenersi nella dovuta considerazione il fatto della mancata attuazione degli interventi necessari al fine di rendere concreto il formale indice edificatorio. Pertanto, in un caso come quello di specie, nel quale una perizia giurata ha certificato che i terreni sono ubicati in zona esondabile (mappale 9), che si rende comunque necessaria una messa in sicurezza idraulica nel rispetto del piano di bacino e che il terreno (al mappale 8) risulta anche gravato di servitù di metanodotto con gravi oneri a carico della proprietà per eventuali interventi edificatori, alla luce del dettato Costituzionale, art. 53, la tassazione deve essere ridotta al 30%, in considerazione della loro diminuita potenzialità edificatoria.

Sentenza del 26/06/2019 n. 789 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
3

Intitolazione:

IMU - Soggetto passivo - Formale rinuncia diritto abitazione - Necessita.

Massima:

Senza formale rinuncia al diritto di abitazione, il titolare del diritto resta soggetto passivo dell'IMU.

Sentenza del 04/07/2019 n. 831 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
1

Intitolazione:

TRIBUTI LOCALI - IMU - immobile - "bene culturale" - verifica da parte del Ministero - dichiarazione con cui è negata tale natura - effetto retroattivo - sussistenza - conseguenza - agevolazione IMU - decadenza

Massima:

L'art. 12 del d.lgs. n. 42/2004 ("Codice dei beni culturali") introduce una presunzione legale di culturalità di tutte le cose di proprietà pubblica o di enti privati non lucrativi e, di conseguenza, sottopone tali cose a tutela facendo tuttavia salva la possibilità della prova contraria, mediante il riscontro effettivo e concreto della sussistenza o meno di tale interesse, da effettuarsi attraverso il procedimento amministrativo di verifica. In particolare, nel caso in cui la verifica dia esito negativo, la sottrazione al regime di tutela è da ritenere che abbia effetto retroattivo, dal momento che la verifica negativa non solo fa cessare l'efficacia della presunzione legale di culturalità, ma costituisce altresì prova della non veridicità di quanto sino a quel momento legalmente presunto, ossia della sussistenza dell'interesse culturale. Conseguentemente, sulla base del sopraggiunto provvedimento del Ministero, il Comune può negare il rimborso dell'IMU precedentemente disposto a favore della società che, avendo ricevuto in concessione dal Comune il diritto di proprietà superficiale su di un immobile, vi abbia eseguito dei lavori di riqualificazione e ristrutturazione determinando la perdita dei requisiti per considerarlo "bene culturale".

Sentenza del 26/06/2019 n. 789 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
3

Intitolazione:

IMU - Soggetto passivo - Formale rinuncia diritto abitazione - Necessita.

Massima:

Senza formale rinuncia al diritto di abitazione, il titolare del diritto resta soggetto passivo dell'IMU.

Sentenza del 04/07/2019 n. 831 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
1

Intitolazione:

TRIBUTI LOCALI - IMU - immobile - "bene culturale" - verifica da parte del Ministero - dichiarazione con cui è negata tale natura - effetto retroattivo - sussistenza - conseguenza - agevolazione IMU - decadenza

Massima:

L'art. 12 del d.lgs. n. 42/2004 ("Codice dei beni culturali") introduce una presunzione legale di culturalità di tutte le cose di proprietà pubblica o di enti privati non lucrativi e, di conseguenza, sottopone tali cose a tutela facendo tuttavia salva la possibilità della prova contraria, mediante il riscontro effettivo e concreto della sussistenza o meno di tale interesse, da effettuarsi attraverso il procedimento amministrativo di verifica. In particolare, nel caso in cui la verifica dia esito negativo, la sottrazione al regime di tutela è da ritenere che abbia effetto retroattivo, dal momento che la verifica negativa non solo fa cessare l'efficacia della presunzione legale di culturalità, ma costituisce altresì prova della non veridicità di quanto sino a quel momento legalmente presunto, ossia della sussistenza dell'interesse culturale. Conseguentemente, sulla base del sopraggiunto provvedimento del Ministero, il Comune può negare il rimborso dell'IMU precedentemente disposto a favore della società che, avendo ricevuto in concessione dal Comune il diritto di proprietà superficaria su di un immobile, vi abbia eseguito dei lavori di riqualificazione e ristrutturazione determinando la perdita dei requisiti per considerarlo "bene culturale".

Sentenza del 17/07/2019 n. 872 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
1

Intitolazione:

TRIBUTI LOCALI - IMU - stabilimenti balneari - concessione - area demaniale - capacità di produrre reddito - rilevanza - assoggettabilità ad imposta - sussistenza - periodo di apertura dello stabilimento - rilevanza

Massima:

Il concessionario su aree demaniali è soggetto passivo del tributo da un punto di vista formale, senza necessità di accertare il contenuto del rapporto concessorio, vale a dire se lo stesso abbia effetti reali (con la conseguente nascita in capo al concessionario di un diritto di superficie) ovvero solo effetti obbligatori. In tale contesto, la questione dell'ammovibilità e precarietà dei fabbricati non è affatto rilevante, in quanto gli stessi hanno comunque una autonoma capacità reddituale. Conseguentemente, anche uno stabilimento balneare, possedendo una capacità reddituale, è soggetto ad IMU. Tuttavia, non potendo il concessionario disporre dell'unità immobiliare per tutto l'anno, ma solo per il periodo espressamente previsto dalla concessione, il Comune non può pretendere l'IMU anche per periodi dell'anno in cui lo stabilimento balneare, per stessa imposizione del concedente, sia inidoneo a produrre reddito.

Sentenza del 02/08/2019 n. 962 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
6

Intitolazione:

TRIBUTI LOCALI - ICI - esenzione - edifici di culto - nozione

Massima:

Al fine del riconoscimento dell'esenzione da ICI di cui all'art. 7, lett. i), d.lgs. n. 504/92, si considerano attività di "religione e culto", ai sensi dell'articolo 16, lettera a), legge n. 222/1985, "quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana». In virtù di tale puntuale specificazione, si considerano esenti, gli oratori, i centri parrocchiali, i seminari, le case religiose, i monasteri e i conventi, gli episcopi e gli uffici delle Curie diocesane. Una particolare importanza riveste l'ipotesi relativa agli "edifici di culto e loro pertinenze" in quanto garantisce l'esenzione per tutti gli immobili adibiti a luogo di culto (le chiese) e, soprattutto, per le loro pertinenze, che- intese in senso civilistico (art. 817 cod. civ.)- includono l'oratorio e le altre strutture nelle quali vengono svolte le attività di catechesi, gli incontri e le iniziative parrocchiali che non si configurano come attività commerciali, ma anche le abitazioni per il clero addetto alla parrocchia, quelle dei sacrestani assunti e le abitazioni delle religiose che per Convenzione operano anche all'interno della pastorale parrocchiale.

Sentenza del 06/08/2019 n. 964 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
6

Intitolazione:

TRIBUTI LOCALI - Imposta sulla pubblicità cabina per fototessere - insegna di esercizio - esclusione - imposta - debenza

Massima:

L'imposta sulla pubblicità non è dovuta per l'"insegna di esercizio" dovendosi intendere tale quella che ha la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica (art. 2bis, comma 6, D.L. n. 13/2002). Nel caso di una cabina per fototessera, deve ritenersi che essa non costituisca la sede economica della società, anche nell'accezione di sede secondaria alla quale viene estesa l'esenzione dalla circolare n. 3 DPF del 03.05.2002, in quanto riporta semplicemente i messaggi pubblicitari volti a sollecitare la domanda di beni e servizi. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di merito e legittimità affermando che i distributori automatici di qualunque categoria, ivi incluse le cabine per fototessera, non possono in alcun modo essere qualificati sedi secondarie, filiali o similari.

Sentenza del 06/08/2019 n. 968 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
6

Intitolazione:

**TRIBUTI LOCALI - imposta sulle pubbliche affissioni - manifesti mortuari -
affissione - direttamente da parte del contribuente - assoggettabilità - esclusione.**

Massima:

I manifesti mortuari non sono soggetti ad imposta sulla pubblicità, perché non costituiscono messaggio diffuso dell'esercizio di una attività economica pubblicitaria, e, se affissi in proprio non sono soggetti al diritto nei confronti del comune, cui invece essa spetta se esso provvede, in proprio o a mezzo di concessionario, alla esecuzione dell'affissione. Al più potrebbe in astratto, individuarsi nei confronti del contribuente che ha affisso direttamente il manifesto, il comportamento di affissione abusiva cui consegue la soggezione a specifiche sanzioni amministrative e non la debenza del tributo.

Sentenza del 19/09/2019 n. 1079 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Sezione/Collegio 1

Intitolazione:

IRAP - Autonoma organizzazione - Requisiti.

Massima:

Ai fini IRAP, l'autonoma organizzazione non si configura con la sola presenza di segretaria con mansioni esecutive, circostanza inidonea di per sé ad integrare il requisito della "autonoma organizzazione" in quanto non eccedente il minimo indispensabile per lo svolgimento dell'attività professionale.

Sentenza del 01/10/2019 n. 1145 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
2

Intitolazione:

IMPOSTE LOCALI - TARI - Soggetti passivi.

Massima:

La tassa sui rifiuti (TARI), il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi, anche da società che abbia ottenuto in gestione aree scoperte destinate a parcheggio pubblico a pagamento.

Sentenza del 04/11/2019 n. 1272 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
5

Intitolazione:

ICI - Stabilimenti balneari - Strutture amovibili - Capacità reddituale.

Massima:

Sono soggette ad ICI le strutture precarie ed amovibili degli stabilimenti balneari, pur applicando la riduzione del 30% della base imponibile, prevista dalla Circolare Demanio n° 5541/2002 per le ipotesi di prevalente balneazione. Gli impianti destinati a servizi balneari, come cabine, bar, gazebo, etc..., seppure come temporanee ed amovibili hanno capacità reddituale e ciò rileva ai fini dell'imposizione fiscale. (cfr. Cassazione Ord. N° 9429/2019).

Sentenza del 13/12/2019 n. 1462 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
3

Intitolazione:

**TRIBUTI LOCALI - ICI - fabbricato - ultimazione dei lavori - area fabbricabile -
assoggettamento ad imposta - esclusione**

Massima:

In base alla giurisprudenza della Cassazione, una volta che siano ultimate alcune unità immobiliari, deve escludersi che l'area possa essere assoggettata ad ICI come "area fabbricabile", atteso che l'area in relazione alla quale gli interventi non sono stati ultimati assume la qualità di pertinenza non tassabile delle unità immobiliari già realizzate.

Intitolazione:

TRIBUTI LOCALI - IMU - stabilimenti balneari - concessione - area demaniale - assoggettabilità - esclusione

Massima:

In caso di stabilimento balneare che incida su area demaniale, occorre distinguere fra la concessione della mera disponibilità dell'area da quella che comporta la collocazione di opere stabili. Solo in quest' ultimo caso la posizione del concessionario è assimilabile ad un diritto di proprietà con conseguente applicazione dell'ICI e dell'IMU. Inoltre, nel caso in cui sulla spiaggia non insistano manufatti caratterizzati da un utilizzo estraneo al periodo estivo e/o al periodo balneare e/o ai periodi destinati a scopi elioterapici e, quindi, non esistendo una struttura che possa essere assimilabile ad un fabbricato o area fabbricabile, viene a difettare il presupposto di imposta non potendo essere soggetta a tassazione la mera disponibilità dell'area concessa. E va aggiunto che l'assoggettabilità al tributo, per quanto attiene gli stabilimenti balneari, prescinde dal fatto che l'area concessa sia o meno accatastata, dovendo aversi riguardo alle oggettive caratteristiche del bene.

Sentenza del 28/10/2019 n. 849 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione/Collegio 2

Intitolazione:

Tributi locali - IMU- agevolazioni abitazione principale - art. 13, c.2, D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 2014/2011

Massima:

In tema di agevolazioni ai fini IMU, secondo l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, l'esenzione è normativamente accordata alla sola abitazione principale, identificata con l'immobile nel quale "il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente". Deve ritenersi, pertanto, che l'agevolazione non spetti ove il possessore e il coniuge risiedano in distinti immobili situati in comuni diversi, poiché la norma citata richiede, al contrario, espressamente che risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nel medesimo immobile. In tal senso, Cass., Ord. n. 20368 del 31/07/2018.

Sentenza del 03/01/2019 n. 8 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione/Collegio 2

Intitolazione:

**ICI - immobile destinato a struttura alberghiera - art. 7, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 50492 -
esenzione - spettanza - esclusione**

Massima:

L'esenzione ICI prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/92, spetta soltanto se l'immobile è direttamente ed immediatamente destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente, ipotesi che non ricorre in caso di utilizzazione semplicemente indiretta a fini istituzionali, che si verifica quando il godimento del bene stesso sia ceduto per il preminente soddisfacimento di esigenze di carattere privato (quali quelle abitative proprie del concessionario e della relativa famiglia) e della quale è certo sintomo il pagamento di un canone (nella specie è stata esclusa la spettanza dell'esenzione per un immobile del Comune gestito da un terzo, adibito a struttura alberghiera fruibile da parte di militari e delle relative famiglie per le proprie vacanze a prezzi calmierati).

Sentenza del 20/02/2019 n. 141 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione/Collegio 2

Intitolazione:

TRIBUTI LOCALI - IMU - esenzione - art. 7, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 504/92 - immobile - Srl - proprietaria - Associazione culturale - locataria - requisiti soggettivo ed oggettivo - insussistenti - agevolazione - inapplicabilità

Massima:

L'esenzione da ICI prevista dall'art. 7, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 504/92 (applicabile anche all'IMU in base al richiamo operato dall'art. 9, c. 8, d.lgs. n. 23/2011), non spetta, per carenza dei presupposti "soggettivo" ed "oggettivo", ad una società a responsabilità limitata la quale non utilizzi direttamente l'immobile avendolo concesso in locazione ad un'associazione culturale.

Sentenza del 10/10/2019 n. 412 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione/Collegio 1

Intitolazione:

TRIBUTI LOCALI - TARI - immobile affittato - inquilino moroso - proprietario - debenza del tributo - sussistenza - solidarietà nella riscossione - applicazione

Massima:

Il proprietario di un immobile dato in locazione deve pagare la TARI anche nel caso in cui il suo inquilino si renda moroso nel pagamento dell'affitto e delle utenze domestiche. Il tributo è infatti dovuto da chiunque possieda o detenga un immobile idoneo a produrre RSU, essendo il proprietario e l'inquilino solidalmente coobbligati al suo versamento.

Sentenza del 03/05/2019 n. 75 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione/Collegio 1

Intitolazione:

Tributi locali - IMU - motivazione dell'atto *per relationem* - art. 7, L. n. 212/2000

Massima:

L'obbligo di allegazione sussiste esclusivamente per gli atti che non siano già conosciuti o ordinariamente conoscibili dal contribuente. Il Comune pertanto, non è obbligato ad allegare all'atto impositivo le fonti normative (anche secondarie, quali delibere e regolamenti comunali) da cui scaturisce l'IMU accertata (cfr. Cass., n. 13105/2012 e Cass., n. 26644/17).

Sentenza del 24/06/2019 n. 129 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione/Collegio 1

Intitolazione:

Tributi locali - avviso di accertamento TARSU - termine di decadenza quinquennale - *dies a quo*

Massima:

*Ai fini della TARSU, secondo la combinata applicazione dell'art. 1, c. 161, L. n. 296/2006 (espressa previsione del termine decadenziale per l'accertamento) e dell'art. 70, c. 1, D.Lgs. n. 507/1993 (individuazione del *dies a quo*), le occupazioni iniziate tra il 1° ed il 19 gennaio devono essere dichiarate al Comune entro il 20 gennaio immediatamente successivo (cioè dello stesso anno), con termine iniziale da cui computare il periodo quinquennale di decadenza coincidente con il 31 dicembre di tale anno (Cass., n. 2222//2016).*

Sentenza del 01/07/2019 n. 151 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione/Collegio 1

Intitolazione:

Tributi locali - IMU - fabbricato utilizzato per svolgimento di attività culturali, assistenziali e ricreative - esenzione - condizioni

Massima:

Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'esenzione dell'IMU non opera nei casi di "utilizzo indiretto" dell'immobile da parte di un soggetto non proprietario ancorché per finalità di pubblico interesse e senza fini di lucro (Cass. nn. 2221/2014, 15025/2015, 25508/2015, 14913/2016, 13971/2016, 1571/2017, 30821/2017, 6320/2018, 15564/2018).

Sentenza del 29/05/2019 n. 173 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione/Collegio 1

Intitolazione:

Tares - avviso di accertamento - L. N. I. S. L.e - locali e aree scoperte su cui viene svolta l'attività dell'ente - esenzione di cui a norma del regolamento comunale a favore degli impianti sportivi ove si svolge effettiva attività sportiva e/o agonistica - mancato riscontro - non spettanza

Massima:

Irrilevante, quanto all'esistenza dell'obbligo tributario, la circostanza che una Sezione locale della LNI, sia una ASD. Né, il fatto che l'ente persegua finalità di lucro. Rilevando, per contro, il riscontro del mancato effettivo utilizzo dei locali ed aree per finalità sportive e/o agonistiche.

Sentenza del 28/06/2019 n. 231 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione/Collegio 2

Intitolazione:

**Tari - immobile ubicato in zona disagiata rispetto alla corretta fruizione del servizio
- riconoscimento del diritto alla detrazione del 60% della tariffa**

Massima:

E' possibile riconoscere la detrazione del 60% della quota variabile della tariffa, come prevista dal comma 657, art.1, della L.27.12.2013, n.147 e del Regolamento comunale, che la preveda misurando le distanze secondo criterio cartografico, laddove l'immobile oggetto della tassa risulti posto ad oltre mille metri, di percorso stradale, dai contenitori destinati alla raccolta rifiuti.

Sentenza del 29/05/2019 n. 173 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione/Collegio 1

Intitolazione:

Tares - avviso di accertamento - L. N. I. S. L.e - locali e aree scoperte su cui viene svolta l'attività dell'ente - esenzione di cui a norma del regolamento comunale a favore degli impianti sportivi ove si svolge effettiva attività sportiva e/o agonistica - mancato riscontro - non spettanza

Massima:

Irrilevante, quanto all'esistenza dell'obbligo tributario, la circostanza che una Sezione locale della LNI, sia una ASD. Né, il fatto che l'ente persegua finalità di lucro. Rilevando, per contro, il riscontro del mancato effettivo utilizzo dei locali ed aree per finalità sportive e/o agonistiche.

Sentenza del 28/06/2019 n. 231 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione/Collegio 2

Intitolazione:

**Tari - immobile ubicato in zona disagiata rispetto alla corretta fruizione del servizio
- riconoscimento del diritto alla detrazione del 60% della tariffa**

Massima:

E' possibile riconoscere la detrazione del 60% della quota variabile della tariffa, come prevista dal comma 657, art.1, della L.27.12.2013, n.147 e del Regolamento comunale, che la preveda misurando le distanze secondo criterio cartografico, laddove l'immobile oggetto della tassa risulti posto ad oltre mille metri, di percorso stradale, dai contenitori destinati alla raccolta rifiuti.

TRIBUTI VARI

Sentenza del 05/07/2019 n. 821 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
3

Intitolazione:

TRIBUTI VARI - tassa di ancoraggio - natura tributaria - sussistenza - collegamenti intra ed extra UE - differenziazione della tassa - legittimità

Massima:

La tassa di ancoraggio è da considerarsi una vera e propria tassa e ciò anche quando il gettito non è destinato allo Stato ma all'Autorità Portuale. Peraltro, attesa la natura di tributo, è legittima una differenziazione della tassa tra le navi che svolgono collegamenti con porti extra UE e quelle che compiono collegamenti nazionali o intracomunitari senza esser necessario fornire la dimostrazione analitica di maggiori costi collegati ai trasporti da o verso paesi non europei, apparendo sufficiente che risultino esistenti oneri e servizi non presenti nelle comunicazioni tra porti europei. Ciò porta quindi ad escludere che vi possa essere una violazione dei principi comunitari, posto che i costi aggiuntivi vengono sostenuti per lo svolgimento di funzioni pubbliche e a tutela di essenziali interessi della collettività nazionale e comunitaria in materia doganale, di polizia di frontiera, sanità, controllo veterinario, fito-sanitario ed alimentare.

Sentenza del 18/07/2019 n. 882 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio
5

Intitolazione:
BOLLO AUTO - Esenzione.

Massima:

Non è esente dal pagamento di bollo l'auto sottoposta a fermo per debiti fiscali.

Sentenza del 26/09/2019 n. 1122 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Sezione/Collegio 1

Intitolazione:

Tassa ispezione apparecchi radiologici - Mancata attività ispettiva - Dovuta.

Massima:

La tassa di ispezione su apparecchi radiologici è dovuta a prescindere dall'effettività dell'attività ispettiva giacché né l'art. 196 t.u. leggi san., né la tariffa allegata, sub art. 4, della L. reg. 66/1994 ancorano il tributo in questione allo svolgimento concreto di un'attività ispettiva, il cui presupposto è costituito, invece, dal possesso di determinate apparecchiature.

Sentenza del 20/09/2019 n. 688 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione/Collegio 2

Intitolazione:

TRIBUTI VARI - taxa di ispezione - presupposto - possesso di apparecchi - radiologici - ispezione - necessit  - esclusione

Massima:

Il presupposto della taxa di ispezione non   l'effettuazione dell'ispezione sugli apparecchi di radioterapia e radium terapia, bensì esclusivamente il loro possesso. Depongono in tal senso l'art. 196 del r.d. n. 1265/1934 che individua i soggetti passivi con i possessori degli apparecchi radiologici e la nota alla tariffa alla L.R. n. 66/1994 che pure fa riferimento ai possessori di tali apparecchi e stabilisce il pagamento della taxa entro il 31 gennaio di ciascun anno, previsione che non avrebbe senso ove la taxa fosse dovuta in relazione alla ispezione sugli stessi.

Intitolazione:

TRIBUTI VARI - taxa di ispezione - sua abrogazione - esclusione

Massima:

La taxa di ispezione deve considerarsi tuttora vigente non essendo stata operata l'abrogazione delle sue norme istitutive n  espressamente n  implicitamente. Deve ritenersi, infatti, che le disposizioni del D.Lgs. n. 187/2000 e s.m.i. abbiano innovato in materia di responsabilit  e attivit  di controllo sugli impianti radiologici, senza tuttavia incidere sugli aspetti tributari, e cio  sulla debenza di tale taxa annuale che resta legata al mero possesso degli impianti di radio terapia e radium terapia.

*Commissione Tributaria Regionale
della Liguria*